

PROVINCIA DI SAVONA

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

**AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE OMOGENEO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

Operatore: TPL Linea S.R.L.

con sede in: Savona (SV) - Via Valletta San Cristoforo 3R

C.F. / PI. : 01556040093

Importo contrattuale stimato: Euro 14.640.000,00 annui

Con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le seguenti Parti:

Dott. Ing. Vincenzo GARERI, nato a OMISSIS, il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS e domiciliato per la carica in Savona (SV) - Via Sormano n. 12, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse esclusivo della Provincia di Savona (Codice Fiscale 00311260095), Ente di governo dell'ATO Savonese ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 33/2013 e soggetto affidante ai sensi della lettera c) dell'articolo 7 citato, autorizzato con delibera di Consiglio provinciale n. 69 del 29/12/2022 (di seguito, per brevità, anche solo "Provincia") in qualità di Dirigente *ad interim* del Settore Affari Generali;

E

Prof.ssa Simona Sacone, nata a OMISSIS, il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS e domiciliata per la carica in Savona (SV) - Via Valletta San Cristoforo 3R, sede legale dell'operatore, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante e Presidente della Società TPL Linea S.r.l. (C.F./P.IVA: 01556040093), autorizzata con delibera dell'Assemblea dei Soci del 17/03/2023 (di seguito, per brevità, "Gestore");

PREMESSO CHE:

- TPL Linea S.r.l. è l'attuale gestore del servizio di trasporto pubblico locale dell'Ambito savonese;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 18 ottobre 2019, la Provincia di Savona ha avviato il procedimento per l'affidamento ad operatore interno del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, disponendo che sia la Provincia stessa a provvedere alla predisposizione della bozza di un nuovo Statuto di TPL Linea S.r.l. che assegni alla prima, quale Autorità d'Ambito preposta all'affidamento del servizio e alla gestione del relativo contratto di servizio, l'influenza rilevante e il controllo analogo;
- tale decisione è stata oggetto di avviso di preinformazione pubblicato nella GU/ S S246 del 20 dicembre 2019 e nella G.U.R.I., Serie speciale, n. 150 del 23 dicembre 2019;
- con Delibera Assemblea Straordinaria di TPL Linea S.r.l. del 9 agosto 2021 è stato approvato il nuovo Statuto Societario ai fini dell'affidamento in house del servizio di TPL;
- con Delibera dell'Assemblea Ordinaria di TPL Linea S.r.l. del 27 giugno 2022 è stato approvato il Piano industriale aziendale per il periodo 2023 – 2032;
- all'esito di istruttoria in merito alla sussistenza dei presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, con deliberazione Consiglio provinciale n. 58 del 16 dicembre 2022 ha approvato la relazione *ex art.* 34, comma 20, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, mentre con successiva deliberazione del Consiglio provinciale n. 69 del 29 dicembre 2022 è stato approvato lo schema del presente contratto di servizio e dato mandato al Dirigente competente a compiere gli atti conseguenti in merito all'affidamento del servizio a TPL Linea S.r.l.;
- con determina n. 548 del 14/03/2023, il Dirigente *ad interim* del Settore Affari Generali Dott. Ing. Vincenzo Gareri ha disposto, ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, l'affidamento a TPL Linea S.r.l. del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale ottimale omogeneo della Provincia di Savona;

- con il presente contratto di servizio, le Parti intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l'affidamento per il periodo 2023 – 2033;
- è stata acquisita la dichiarazione del Presidente e legale rappresentante di TPL Linea S.r.l., sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la predetta Società è in regola con le disposizioni dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- TPL Linea S.r.l. si impegna a produrre nel più breve tempo possibile le polizze assicurative rilasciate a favore del Gestore di cui al successivo articolo 44.

Ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE 0 - PREMESSE

ARTICOLO 1 PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto.

1.2 Ai fini del presente Contratto si intende per:

a) Accordo di Programma: l'Accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, stipulato con le modalità previste dall'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Liguria la Provincia di Savona e i comuni dell'A.T.O. di Savona per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale (anni 2018-2027); l'articolo 3, comma 9 dell'Accordo prevede altresì che alla sua scadenza e fino alla stipula di un accordo per il periodo successivo, *“tenuto conto che non dev'essere interrotta l'erogazione del servizio pubblico di trasporto, i Comuni restano obbligati alla corresponsione delle risorse di cui al comma 3”*;

b) Agenzia Locale di Mobilità (l'Agenzia): l'Agenzia Locale di Mobilità prevista dall'art. 7 comma 1 lett. c) della l.r. n. 33/2013;

c) *Automated Vehicle Monitoring* (AVM): il sistema che consente la localizzazione del veicolo e la gestione ed elaborazione dei dati di esercizio (turni, orari) in abbinamento con i dati di localizzazione; la Regione Liguria ha bandito una procedura ad evidenza pubblica (CIG 709932979E - CUP G39J16000550008) per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico regionale, in cui è inclusa la realizzazione del sistema AVM;

- d) Contratto di Servizio (il Contratto): il contratto tra l'Ente Affidante e il Gestore che disciplina l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico;
- e) Corrispettivo: la compensazione economica per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti al Gestore;
- f) Ente affidante: la Provincia di Savona che affida la gestione del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del Contratto ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) della l.r. n. 33/2013;
- g) Gestore: la società TPL Linea S.r.l. affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007;
- h) Nuovo Gestore: il soggetto che alla scadenza del presente Contratto subentrerà al Gestore;
- i) PEFS allegato al Contratto: il Piano economico finanziario simulato allegato (Allegato 8) al presente Contratto;
- j) PEF aggiornato annualmente: il Piano economico finanziario aggiornato annualmente dal Gestore secondo l'Allegato 8-ter;
- k) PEF aggiornato o vigente: il Piano economico finanziario approvato dalla Provincia che sostituisce quello allegato al presente Contratto;
- l) Programma di Esercizio (PdE): l'anagrafica di linee, percorsi, corse, fermate, orari di fermata e frequenza dei Servizi Minimi di trasporto pubblico locale e dei Servizi Aggiuntivi affidati al Gestore;
- m) Responsabile dell'esercizio: il responsabile nominato dal Gestore che rappresenta il medesimo presso gli organi della Provincia e risponde dell'efficienza della sicurezza e della regolarità del Servizio;
- n) Responsabile del procedimento: il responsabile nominato dalla Provincia, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241 del 1990, che provvede alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte del Gestore, in conformità ai documenti contrattuali;
- o) Servizio TPL (il Servizio): il servizio di trasporto pubblico locale, comprensivo dei Servizi minimi, dei Servizi aggiuntivi, dei Servizi integrativi a chiamata e dei Servizi complementari, svolto nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) omogeneo

della Provincia di Savona costituito da linee di autobus in cui ogni linea è composta da uno o più percorsi ed ogni percorso da una o più corse, effettuate secondo una frequenza definita nel Programma di Esercizio di cui all'Allegato 1 del presente Contratto.

ARTICOLO 2 STRUTTURA ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

- 2.1 Il Contratto è redatto in coerenza con i contenuti dell'Annesso 2 dell'Allegato A della Delibera ART n. 154/2019.
- 2.2 In caso di norme del presente Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 2.3 L'interpretazione delle clausole contrattuali va fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 codice civile.
- 2.4 Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute negli Allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole alla Provincia.
- 2.5 Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 codice civile non trovano applicazione.

SEZIONE 1- CONTENUTI TECNICO OPERATIVI

ARTICOLO 3 AMBITO TERRITORIALE

- 3.1 Ai fini del presente Contratto, l'Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Savona interessa tutto il territorio della Provincia di Savona (ad esclusione del Comune di Ortovero), con alcune estensioni

a Comuni delle Province di Cuneo ed Alessandria (Caprauna, Alto, Garessio, Pareto e Ceva).

3.2 L'ATO è suddiviso in 5 bacini di servizio urbano, relativi ai servizi svolti all'interno dei Comuni e 5 bacini di servizio extraurbano, in cui sono compresi tutti i restanti servizi di collegamento tra la zona costiera e i comuni dell'entroterra:

- bacino "US", relativo ai servizi svolti all'interno del Comune di Savona,
- bacino "UV", relativo ai servizi svolti all'interno del Comune di Varazze,
- bacino "UC" relativo ai servizi svolti all'interno del Comune di Celle Ligure,
- bacino "UF", relativo ai servizi svolti all'interno del Comune di Finale Ligure,
- bacino "SS", relativo ai servizi di collegamento di tipo sub-urbano tra i Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Vado Ligure e Quiliano;
- bacino "CL" (Costa di Levante), comprensivo del servizio costiero svolto nella tratta Varazze – Celle – Savona e di tutti i servizi di collegamento con i Comuni di Mioglia, Pareto, Sassello e Stella San Giovanni e Urbe;
- bacino "CP" (Costa di Ponente), comprensivo del servizio costiero svolto nella tratta Finale Ligure – Noli – Spotorno – Savona e di tutti i servizi di collegamento con i Comuni di Bergeggi, Calice, Rialto Vezzi Portio e Feglino;
- bacino "A03" (Extraurbano Costiero), comprensivo del servizio costiero svolto nella tratta Andora – Laigueglia – Alassio – Albenga – Ceriale – Borghetto Santo Spirito – Loano – Pietra Ligure – Borgio Verezzi – Finale Ligure;
- bacino "A12" (Extraurbano Entroterra), comprensivo di tutti i servizi di collegamento tra la zona costiera ed i Comuni di Stellanello, Testico, Villanova d'Albenga, Garlenda, Casanova Lerrone, Arnasco, Vendone, Onzo, Cisano sul Neva, Castelbianco, Nasino, Alto, Caprauna, Zuccarello, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Toirano, Garessio, Cerisola, Balestrino, Boissano, Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo, nonché tutti i servizi di collegamento con le frazioni dei servizi costieri ricompresi in questo ambito (ad. esempio Alassio, Loano, Pietra Ligure, etc);
- bacino "VB" (Valbormida), comprensivo del servizio svolto nella tratta Savona – Altare – Carcare – Cairo – Millesimo e di tutti i servizi di collegamento con i Comuni di Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Pontinvrea, Bormida, Pallare,

Mallare, Cosseria, Plodio, Cengio, Roccavignale, Massimino, Osiglia, Murialdo, Calizzano e Bardinetto.

ARTICOLO 4 OGGETTO

- 4.1 Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la Provincia ed il Gestore relativamente all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale mediante autobus dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) omogeneo della Provincia di Savona, secondo il PdE di cui all'Allegato 1.
- 4.2 Il PdE annuale (PDE_2023), relativo al 2023, primo anno di affidamento, sviluppa una produzione chilometrica pari a 8.053.669 vett*km/anno; il PdE comprende inoltre Servizi Aggiuntivi di trasporto pubblico locale, pari nel 2023 a 105.655 vett*km/anno, che sono autorizzati e remunerati annualmente dagli Enti Locali.
- 4.3 I Servizi Aggiuntivi di cui al precedente comma 2, sono autorizzati annualmente dagli Enti Locali dell'Ambito savonese, con risorse a carico dei rispettivi bilanci, in quanto non compresi nell'Accordo di Programma di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a): tali servizi sono descritti nel dettaglio nell'Allegato 1, con indicazione del Comune che contribuisce ad ogni specifico Servizio Aggiuntivo (corse o prolungamenti di corse).
- 4.4 La quantità di servizio potrà essere modificata dalla Provincia fino ad un massimo del 20% qualora dovessero verificarsi variazioni di risorse (siano esse dello Stato, della Regione o degli Enti Locali) tali da far emergere la necessità di rimodulare gli stanziamenti in materia.
- 4.5 È attribuita al Gestore la titolarità dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio secondo le modalità di cui al successivo articolo 25 (cd. affidamento *net cost*), nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 28.
- 4.6 A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, l'Amministrazione corrisponderà al Gestore i corrispettivi, nella misura e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 22.
- 4.7 Ai sensi dell'art. 27, comma 8-*sexies* d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. 96/2017 s.m.i., il Gestore deve indicare nella Carta dei Servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini

percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

4.8 Nel corso della vigenza del Contratto sono consentite modifiche alle produzioni chilometriche e al programma di esercizio nei termini e con le modalità previsti dal presente Contratto.

4.9 Al fine di garantire la continuità del servizio, nella produzione chilometrica di cui al comma 2 del presente articolo sono inclusi i km che, al termine degli approfondimenti istruttori necessari ad individuare la soluzione più idonea per l'applicazione della richiamata disciplina, sotto il profilo dell'organizzazione e dell'economicità dell'intero servizio, saranno affidati con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4-*bis* del d.l. n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione dalla l. 102/2009, che fin d'ora si valutano in circa 805.000 vett*km/anno per un valore stimato a base d'asta pari a € 1.460.000.

4.10 Il Gestore dichiara di essere perfettamente a conoscenza di quanto indicato dai precedenti commi 8 e 9 e delle conseguenze sull'oggetto e più in generale sulla disciplina prevista dal presente Contratto, rinunciando fin d'ora a sollevare eccezioni e riserve.

ARTICOLO 5 DURATA DEL CONTRATTO

5.1 Il Contratto disciplina l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico per la durata di 120 mesi (centoventi mesi) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

5.2 Nel caso di cessazione anticipata del Contratto, per qualsiasi causa, la Provincia si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per il tempo strettamente necessario all'individuazione del Nuovo Gestore.

5.3 Il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del Nuovo Gestore, senza soluzione di continuità, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere.

ARTICOLO 6 PROROGA DEL CONTRATTO

6.1 La durata prevista dall'articolo precedente è determinata nel rispetto dei termini massimi previsti dalle norme di riferimento (art. 4, par. 3 e 4, e art. 5, par. 3-*bis*, 4-*ter* e 6, del Regolamento (CE) 1370/2007; art. 18, comma 1, del d.lgs. 422/1997,) e

individuata in relazione ai rischi allocati alle parti contrattuali (descritti nella matrice dei rischi di cui all'Allegato 10) e agli investimenti previsti dal presente Contratto (descritti nel Piano Industriale del Gestore – Allegato 8-bis e recepiti nel PEF – Allegato 8) al fine di consentirne il recupero in funzione delle relative modalità di ammortamento adottate.

6.2 Tenuto conto degli investimenti effettuati dal Gestore e delle modalità di ammortamento degli stessi, la Provincia potrà decidere, con il consenso del Gestore, di prorogare la durata del Contratto fino ad un massimo di cinque anni, ai sensi dell'art. 4, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ai sensi del successivo articolo 34.

ARTICOLO 7 IL GESTORE: LEGALE RAPPRESENTANTE, DOMICILIO E RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO

7.1 Il Gestore deve nominare il Responsabile dell'esercizio che rappresenta il Gestore medesimo presso gli organi della Provincia e risponde dell'efficienza del servizio, della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il Responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute nel presente Contratto, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della Motorizzazione civile per la Provincia di Savona, competente per territorio e della Regione, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio.

7.2 La Provincia ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile dell'esercizio e del personale dell'affidatario per incapacità o grave negligenza. Il Gestore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella esecuzione dei servizi.

7.3 Restano ferme le responsabilità del Gestore e degli Amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.

7.4 Il Responsabile dell'esercizio deve essere reperibile nei periodi di erogazione del servizio. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Gestore deve provvedere tempestivamente a nominare un sostituto, in possesso dei titoli richiesti dalla legge, dandone immediata comunicazione alla Provincia.

**ARTICOLO 8 LA PROVINCIA: CONTROLLO TECNICO, CONTABILE
E AMMINISTRATIVO**

- 8.1 La Provincia esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul Servizio previste dalla normativa vigente.
- 8.2 Ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241 del 1990, la Provincia nomina il Responsabile del procedimento, il quale provvede alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte del Gestore, in conformità ai documenti contrattuali.
- 8.3 Per le funzioni di vigilanza e controllo, la Provincia può individuare ulteriori soggetti incaricati delle suddette funzioni.
- 8.4 Il Responsabile del procedimento e gli incaricati della Provincia con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. Il Gestore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto precedente, consentendo l'accesso agli autoveicoli e agli impianti, nonché l'accesso alla documentazione contabile, ai bilanci aziendali ed alla documentazione del Gestore relativa alla gestione del servizio oggetto del presente Contratto.
- 8.5 In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dal Gestore o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità del Gestore o del personale stesso.
- 8.6 Nel caso in cui la Provincia provveda alla costituzione dell'Agenzia di Mobilità di cui all'art. 7 comma 1 lett. C) della l.r. n. 33/2013, la medesima subentrerà automaticamente nel presente Contratto per la residua durata del medesimo; in tal caso, ogni riferimento alla "Provincia", in qualità di Parte del presente Contratto, si intenderà riferito all'Agenzia.
- 8.7 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente al subentro di cui al comma precedente, rinunciando fin d'ora a sollevare qualsiasi riserva o eccezione.

ARTICOLO 9 PROGRAMMA DI ESERCIZIO

9.1 Il Gestore si impegna a realizzare i servizi di trasporto pubblico locale affidati, secondo il PdE descritto nell'Allegato 1 e nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato 2.

9.2 In generale il PdE deve indicare i servizi previsti per ogni singola linea, suddivisi per tipologia di servizio e indicando almeno:

- il numero, l'identificativo e la descrizione della linea, gli estremi del percorso e delle fermate;
- la lunghezza delle percorrenze delle singole linee e delle corse;
- la periodicità delle corse, la stagionalità, le corse giornaliere, le frequenze e gli orari, le vetture*km di servizio;
- le eventuali proposte del Gestore per l'effettuazione del servizio ricorrendo a modalità particolari di esercizio, con l'indicazione delle fasce orarie e dei particolari percorsi;
- il numero e la tipologia prevalente delle vetture utilizzate per linea e/o corsa; la velocità commerciale per linea;
- gli orari e gli intervalli tra le corse integrate gomma/gomma e le eventuali corse ferro/gomma, con l'indicazione delle località di interscambio e i vincoli di coincidenza tra le linee.

9.3 Il riepilogo della produzione relativa al primo anno contrattuale (2023), articolata in reti e bacini, è descritto nella seguente tabella:

Rete	Bacino	Produzione annua			
		Programma di esercizio base contrattuale (km/anno)	Servizi autorizzati e pagati da Enti (km/anno)	Produzione totale (km/anno)	Ore di servizio/anno
Rete urbana e suburbana	US: Urbano di Savona	934.734	-	934.734	51.374
	UC: Urbano di Celle	11.424	638	12.061	716

	UF: Urbano di Finale	170.821	8.063	178.884	8.644
	UV: Urbano di Varazze	127.453	4.116	131.568	6.005
	SS: Sub-urbano di Savona	1.207.700	6.336	1.214.036	55.151
	Totale servizi urbani/suburbani	2.452.131	19.152	2.471.284	121.889
Rete extraurbana	VB: Valbormida	1.986.267	4.710	1.990.976	61.226
	A12: Radiali di Ponente da Andora a Pietra	890.200	32.233	922.433	38.771
	A03: Litoranea di Ponente Finale – Andora	1.061.020	8.581	1.069.601	38.350
	CP: Extraurbano di Ponente da Bergeggi a Finale	886.145	37.400	923.545	31.932
	CL: Extraurbano di Levante da Albissola a Varazze	777.907	3.579	781.486	29.355
	Totale servizi extraurbani	5.601.538	86.503	5.688.040	199.634
TOTALE AMBITO SAVONESE		8.053.669	105.655	8.159.324	321.523

9.4 La produzione annua comprende una quota di servizio (pari a 83.038 vett*km/anno) di trasporto pubblico locale “a chiamata”. Per la determinazione del corrispettivo di tali servizi si procede ai sensi dell’articolo 22, comma 8.

9.5 Frequenze, orari e percorsi descritti nell’Allegato 1 e nei successivi aggiornamenti non potranno essere modificati dal Gestore senza la preventiva autorizzazione della Provincia.

9.6 Entro l’inizio dell’orario invernale di ogni anno, il Gestore provvederà all’aggiornamento del PdE relativi al successivo periodo decorrente dal mese di settembre, tenuto conto delle richieste della Provincia, degli esiti dell’attività di monitoraggio, delle attività di coordinamento con gli Istituti scolastici, nonché dell’assetto degli altri servizi costituenti il sistema del TPL. Ogni aggiornamento

dell'Allegato 1 è numerato in modo progressivo aggiungendo l'estensione "anno di riferimento" al nome dell'allegato stesso (allegato 1_20xx).

9.7 L'aggiornamento del PdE per la stagione estiva deve essere trasmesso alla Provincia entro il successivo mese di ottobre per la relativa valutazione e approvazione.

9.8 La Provincia provvederà con proprio atto ad approvare il PdE.

9.9 Il Gestore, nel corso dell'affidamento, si impegna a coordinare il proprio programma di esercizio con le imprese affidatarie delle reti o sotto-reti contermini al fine di garantire l'integrazione e la razionalizzazione tra i servizi.

9.10 La mancata effettuazione del servizio a seguito di cause diverse da quelle indicate nei successivi articoli 11 e 12, oltre a determinare la riduzione di corrispettivo, calcolato in base ai corrispettivi unitari di cui alla tabella contenuta nell'articolo 22.3, è da intendersi come riduzione di affidabilità del servizio e comporta anche l'applicazione delle misure appositamente previste all'Allegato 2.

9.11 In tutti i casi disciplinati dai successivi articoli 11 e 12, il Gestore deve assicurare un'adeguata e tempestiva informazione alla clientela e alla Provincia.

ARTICOLO 10 MODALITÀ DI ESERCIZIO

10.1 Il Responsabile dell'esercizio del Gestore dispone, sotto la sua completa responsabilità, l'impiego degli autobus sulle linee e sui percorsi secondo le indicazioni del PdE.

10.2 La persistenza dell'idoneità dei percorsi e delle fermate e la garanzia del rispetto delle velocità massime consentite dal Codice della Strada devono essere costantemente verificate dal Responsabile dell'esercizio sul quale grava inoltre l'obbligo di segnalare alla Provincia qualunque motivo di turbativa per la sicurezza e per la regolarità dell'esercizio prendendo, in casi di particolare gravità, iniziative personali inerenti il trasporto dei passeggeri (tracciato alternativo, trasbordo, tipo di mezzo da impiegare ecc.), al fine di rendere sicuro il trasporto; tali iniziative devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia.

10.3 La Provincia, in qualunque momento, può chiedere di modificare i percorsi e i tempi di percorrenza qualora ritenga che i primi non siano più idonei ai fini della sicurezza, ovvero la velocità massima o la velocità commerciale non soddisfino le

varie esigenze sopra indicate, previa consultazione con il Responsabile dell'esercizio del Gestore.

10.4 Le modifiche al PdE devono essere compilate dal Gestore in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico.

10.5 L'autorizzazione all'apertura di nuove corse o alla variazione del PdE è di competenza della Provincia ed è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

10.6 All'espletamento delle verifiche e prove funzionali suddette provvedono i competenti uffici della Provincia con la partecipazione del Responsabile dell'esercizio del Gestore o suo delegato. Gli accertamenti di cui trattasi sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.

10.7 La variazione del percorso nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico effettuati su strada senza l'autorizzazione di cui al precedente comma 5, fatte salve le variazioni per le cause di forza maggiore di cui all' art. 12, è soggetta all'applicazione delle penali di cui all'art. 41.

10.8 Il Gestore ha l'obbligo di effettuare la fermata, su richiesta dell'utente, a tutte le fermate indicate nell'orario al pubblico ed a quelle non espressamente indicate nell'orario ma regolarmente autorizzate e segnalate.

ARTICOLO 11 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

11.1 Le condizioni di esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone possono essere modificate per esigenze di pubblico interesse a semplice richiesta della Provincia, sentito il Gestore, e valutate le eventuali esigenze dello stesso.

11.2 Per modifiche alle condizioni di esercizio si intende:

- istituzione, soppressione o modifica di servizi/linee e/o di fermate, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee, in relazione alle modalità di esercizio sia

tradizionali (a orario o frequenza) sia innovative o particolari (ad esempio, servizi a chiamata).

- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea.

11.3 Qualora le modifiche contemplate nel presente articolo dovessero complessivamente superare il 2% delle percorrenze programmate per l'anno, la Provincia procede alla rideterminazione del corrispettivo applicando i corrispettivi unitari di cui alla Tabella contenuta nell'articolo 22.3, limitatamente alle variazioni superiori alla predetta soglia del 2%. Al di fuori dell'ipotesi disciplinata nel presente comma, il Gestore non potrà far valere l'eventuale eccessiva onerosità derivante dalla riprogrammazione o chiedere la revisione del PEF ai sensi del successivo articolo 34.

11.4 La Provincia si riserva di chiedere al Gestore la realizzazione di servizi di trasporto pubblico locale in occasione di eventi/manifestazioni e/o eventi particolari a carattere turistico, sportivo, culturale o sociale e/o legati a esigenze di mobilità studentesca quali, a titolo esemplificativo, il trasporto studenti alle palestre, senza necessità di varianti contrattuali; tali servizi saranno remunerati, per la parte eccedente al margine di flessibilità di cui al precedente comma, applicando alle percorrenze consuntivate i corrispettivi unitari di cui alla Tabella contenuta nell'articolo 22.3.

ARTICOLO 12 MODIFICHE TEMPORANEE AL SERVIZIO O SOPPRESSIONI DA PARTE DEL GESTORE

12.1 L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per nessun motivo.

12.2 Sono consentite autonomamente da parte del Gestore temporanee modifiche al PdE nei seguenti casi:

- motivi di ordine, sicurezza e salute pubblica o legati alla viabilità nei casi disposti dalle autorità competenti o legati a congestione della viabilità pubblica;
- eventi fortuiti o accidentali (calamità naturali, terremoti, allagamenti, frane e simili) e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza. Ai fini del presente comma, per eventi fortuiti o accidentali si

intendono eventi straordinari e imprevedibili non imputabili o riferibili al Gestore, sempre che tali eventi non possano essere evitati con il massimo sforzo esigibile per prevenirne l'insorgere e/o impedirne o comunque rimuoverne tempestivamente le conseguenze.

12.3 Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e temporanea interruzione del servizio e qualunque variazione al PdE. Il Gestore attua la messa in esercizio delle modifiche, di cui al presente comma, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia e sino a quando la Provincia non disponga altrimenti.

12.4 Il Gestore ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza che possano comportare una prevedibile e significativa variazione delle esigenze dell'utenza, delle corse necessarie e dai quali possa derivare una variazione del monte vetture*Km dato in concessione.

12.5 Il Gestore si impegna con modalità appropriate ad assicurare la continuità del servizio contenendo al massimo le temporanee interruzioni o variazioni del servizio, anche ricorrendo a modalità sostitutive di esercizio, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, informando tempestivamente e in modo appropriato l'utenza e in ogni caso assicurando nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio.

12.6 Se gli eventi di cui al comma 2 determinano variazioni al PdE, ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto si procede ai sensi del precedente articolo 11 comma 3.

12.7 Nel caso di intervenuto potenziamento del servizio, la Provincia, prima di procedere all'erogazione dei corrispettivi ai sensi del comma precedente, si riserva di verificarne, anche a posteriori, l'effettiva necessità.

12.8 Nel caso delle modifiche di cui ai commi precedenti, ai fini dell'adeguamento dell'ammontare dei corrispettivi, sono dettagliatamente contabilizzate tutte le percorrenze incrementali e decrementali causate dai suddetti o da altri eventi. Tali contabilizzazioni dovranno risultare dai rapporti di servizio di cui al successivo articolo 19, commi 3 e 4.

12.9 In caso di sciopero, il Gestore garantisce l'erogazione della quantità di servizio minima prevista all'Allegato 3, individuata in accordo tra il Gestore e le organizzazioni sindacali, sentita la Commissione di Garanzia per l'attuazione della

legge sullo sciopero nei servizi essenziali, secondo quanto disposto dalla l. 146/1990 e s.m.i. La parziale o mancata erogazione dei servizi minimi garantiti di cui all'Allegato 3 è da intendersi come riduzione di affidabilità del servizio e comporta l'applicazione delle penali previste all'Allegato 2.

12.10 Il Gestore è, altresì, tenuto a norma dell'art. 2 comma 2, ultimo periodo della Legge 146/90, a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco delle fasce orarie che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e le relative fasce orarie. In caso di proclamazione dello sciopero, il Gestore garantisce, altresì, la specifica comunicazione alla Provincia e all'utenza, con un preavviso non inferiore a 5 giorni naturali consecutivi antecedenti la data prevista per l'astensione dal lavoro e sino alla conclusione della stessa.

12.11 Le corse di rinforzo effettuate in via temporanea al fine di contenere i livelli di affollamento dei mezzi entro i limiti di sicurezza sulla base di quanto previsto nella carta di circolazione, ai fini della quantificazione del corrispettivo sono regolate ai sensi precedente articolo 11 comma 3.

12.12 In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel presente articolo, la Provincia, ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 45, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

12.13 Tutte le variazioni o interruzioni del servizio devono essere riepilogate nei rapporti bimestrali di cui al successivo articolo 19, commi 3 e 4 e nel Resoconto annuale di cui all'Allegato 9 con le modalità previste nel sistema di monitoraggio di cui al successivo articolo 17.

12.14 In nessun caso il Gestore potrà interrompere il servizio ai sensi degli artt. 1460 e 1461 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 RESPONSABILITÀ

13.1 Il Gestore si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Amministrazione provinciale, inerente la gestione e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.

13.2 Il Gestore sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, nonché tutte le altre contenute nel presente Contratto di Servizio.

ARTICOLO 14 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

14.1 Il Gestore deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifiche adeguati a garantire l'erogazione del servizio, secondo quanto previsto nel programma di esercizio e nel rispetto delle disposizioni nazionali e aziendali vigenti. L'elenco del personale da impiegare per l'erogazione del servizio con indicazione del numero di matricola aziendale, della mansione, della qualifica e della tipologia di contratto è contenuto nell'Allegato 4. All'inizio di ogni annualità l'Allegato 4 è aggiornato con le modifiche intervenute nell'anno precedente. Ogni aggiornamento dell'Allegato 4 è numerato in modo progressivo aggiungendo l'estensione "anno di riferimento" al nome dell'allegato stesso (allegato 4_20xx).

14.2 È a carico del Gestore ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti; il Gestore ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

14.3 Al servizio pubblico oggetto del presente Contratto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

14.4 I conducenti devono possedere i requisiti psicoattitudinali previsti dal D.M. 23.2.99 n. 88.

14.5 Tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti devono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale e l'apposito cartellino di riconoscimento nonché osservare le norme comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti aziendali vigenti.

14.6 All'inizio dell'ultimo anno di validità del Contratto e, comunque, ogni qualvolta la Provincia lo ritenga necessario, il Gestore dovrà fornire, oltre all'elenco aggiornato

del personale impiegato nei servizi oggetto del Contratto, tutta la documentazione relativa alla contrattualistica aziendale.

14.7 Oltre al Responsabile dell'esercizio di cui al precedente articolo 7, il Gestore ha altresì l'obbligo di dotarsi e di mantenere in organico le figure organizzative richieste dalla normativa vigente e di comunicarle periodicamente alla Provincia.

ARTICOLO 15 PARCO MEZZI

15.1 Il Gestore ha l'obbligo di svolgere il servizio con mezzi in quantità e tipologia adeguata a garantire il rispetto del programma di esercizio e con l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

15.2 L'elenco del materiale rotabile da utilizzare nell'espletamento del servizio è indicato nell'Allegato 5, aggiornato all'inizio di ogni annualità con le modifiche intervenute nell'anno precedente. Ogni aggiornamento dell'Allegato 5 è numerato in modo progressivo aggiungendo l'estensione "anno di riferimento" al nome dell'allegato stesso (allegato 5_20xx).

15.3 Nel corso della vigenza contrattuale il Gestore si impegna a realizzare gli investimenti previsti nel Piano Industriale (Allegato 8-*bis*).

15.4 Il Gestore si impegna a comunicare alla Provincia ogni variazione riguardante la composizione del parco, anche se temporanea, con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data di immissione in servizio.

15.5 I mezzi utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto pubblico di persone.

15.6 Fermo quanto previsto dall'articolo 33, tutti gli autobus di nuova immatricolazione immessi in servizio devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, nonché di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio non appena attivata la VM.

15.7 Il Gestore si impegna a mettere a disposizione il parco mezzi per i necessari adeguamenti tecnologici. In particolare, a valle della conclusione della procedura di affidamento che la Regione Liguria ha avviato per l'acquisizione, per tutto il territorio regionale, compreso l'Ambito di Savona, delle attrezzature e degli

strumenti che costituiscono il sistema AVM e di bigliettazione elettronica di cui al precedente articolo 1, comma 2, lett. c), a tal fine, il Gestore si impegna:

- a collaborare con la Provincia, la Regione Liguria e Liguria Digitale S.p.A. in fase di implementazione e avvio del sistema di bigliettazione elettronica e del sistema AVM regionale;
- a fornire la propria disponibilità alla partecipazione a riunioni e tavoli tecnici senza che da ciò possa derivarne impegno economico;
- all'utilizzo ed alla funzionalità del sistema di bigliettazione elettronica a seguito della sua operatività.

15.8 Il parco mezzi deve essere tenuto in perfetto stato di efficienza compresi tutti i sistemi di bordo e le attrezzature e dotazioni presenti; a tal fine è obbligo del Gestore l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento in perfetto stato di sicurezza ed efficienza dei mezzi utilizzati per l'erogazione del servizio, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, nonché l'effettuazione delle attività di pulizia interna ed esterna degli stessi nel rispetto degli standard di cui all'Allegato 2.

15.9 La Provincia, al fine di accertare l'efficienza e lo stato di manutenzione dei mezzi utilizzati per l'erogazione del servizio, si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite verifiche tecniche, anche senza preavviso, atte a verificare la composizione del parco mezzi e il suo stato di efficienza. Il Gestore è tenuto ad assicurare il libero accesso sui mezzi di trasporto oggetto delle verifiche e dei controlli da parte del personale ispettivo all'uopo incaricato dalla Provincia.

15.10 Il Gestore dovrà garantire la chiara identificabilità del mezzo in servizio, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 16 BENI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

16.1 Il Gestore deve dotarsi dei beni immobili, degli impianti e delle attrezzature funzionali all'erogazione del servizio, con una dislocazione territoriale tale da ridurre quanto più possibile le percorrenze a vuoto.

16.2 Le dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio sono elencate nell'Allegato 6. All'inizio di ogni annualità l'Allegato 6 aggiornato all'inizio di ogni annualità con le modifiche intervenute nell'anno precedente. Ogni aggiornamento dell'Allegato 6 è numerato in modo progressivo aggiungendo l'estensione "anno di riferimento" al nome dell'allegato stesso (allegato 6_20xx).

16.3 È a carico del Gestore l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni di cui al precedente comma 1.

16.4 Al fine di accertare l'efficienza e lo stato di manutenzione dei beni strumentali per svolgere il servizio, la Provincia si riserva la facoltà di svolgere ispezioni o a partecipare ad apposite verifiche tecniche, eventualmente accompagnata dal personale del Gestore.

ARTICOLO 17 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DEGLI OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

17.1 La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità erogata definiti nell'Allegato 2 e del raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza previsti dall'Allegato 2-*bis* sarà effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:

- con i sistemi di cui ai successivi articoli 32 e 33, una volta operativo;
- dell'esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie organizzate dalla Provincia;
- dei dati rilevati e certificati dal Gestore.

17.2 La Provincia, direttamente o tramite soggetti terzi ufficialmente incaricati, può in ogni momento effettuare rilevazioni per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per agevolare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette rilevazioni il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico al personale incaricato dalla Provincia, munito di apposito documento di riconoscimento.

17.3 La Provincia ha facoltà di convocare il Gestore per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di miglioramento della qualità dei servizi e di richiedere tutte le azioni correttive ritenute necessarie.

17.4 Il Gestore è tenuto a comunicare sistematicamente alla Provincia le segnalazioni ed i reclami prevenuti, anche su supporto informatico digitabile, con formati compatibili alle esigenze della stessa.

ARTICOLO 18 MONITORAGGIO ECONOMICO-GESTIONALE

18.1 Il Gestore deve mantenere per tutta la durata del Contratto la separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico dell'Ambito savonese, relative al presente Contratto, e le altre attività.

18.2 Il Gestore si impegna a effettuare la consuntivazione dei dati economici, dei parametri gestionali e degli elementi tecnici di caratterizzazione del servizio offerto aggiornando annualmente il PEF, secondo quanto indicato nell'apposita sezione dell'Allegato 8.

18.3 Ai sensi dell'art. 27, comma 11-*quinquies* del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017 n. 96 s.m.i., il PEF, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, deve dimostrare un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o *leasing*, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale.

18.4 In coerenza con quanto previsto al precedente comma, nel Resoconto annuale il Gestore dovrà certificare gli investimenti effettuati cumulativamente dall'avvio del servizio. Qualora nell'ultimo anno di affidamento il valore cumulato degli investimenti effettuati risulti inferiore al 10% del corrispettivo contrattuale cumulato, sarà applicata una penale pari al valore integrale degli investimenti non effettuati.

18.5 I dati di cui al presente articolo dovranno essere forniti alla Provincia anche su supporto informatico digitale.

ARTICOLO 19 RESOCONTO ANNUALE E RAPPORTI BIMESTRALI

19.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, il Gestore si impegna a predisporre, in regime di autocertificazione, e a trasmettere alla Provincia il Resoconto Annuale sui servizi, articolato secondo quanto riportato nell'Allegato 9, quale strumento di consuntivazione dei dati di monitoraggio economico-gestionale e tecnico-qualitativo.

- 19.2 Il resoconto annuale deve comunque contenere i dati di sintesi riepilogativi annui, coerenti con le rendicontazioni periodiche presentate nel corso dell'anno e i risultati sulla rilevazione degli standard qualitativi, in termini di statistiche di scostamenti o miglioramenti. In caso di discordanza tra il rapporto annuale quanto accertato dalla Provincia si applicano le penali previste al successivo articolo 41.
- 19.3 Il Gestore si impegna altresì a predisporre, in regime di autocertificazione, il rapporto di servizio dei servizi effettuati nel rispettivo periodo di riferimento.
- 19.4 Il rapporto di servizio è trasmesso alla Provincia con cadenza bimestrale entro i 15 giorni successivi al bimestre di riferimento e deve indicare:
- il servizio consuntivato nei due mesi del bimestre e le differenze rispetto al servizio programmato per il bimestre;
 - il servizio consuntivato dall'inizio dell'anno e le differenze rispetto al servizio programmato dall'inizio dell'anno;
 - le eventuali modifiche al servizio per i periodi successivi e gli effetti previsti sulla produzione complessiva dell'anno.
- 19.5 Il rapporto, redatto in formato Excel, contiene la descrizione di tutte le linee e corse con a margine i chilometri effettuati e le targhe e/o le matricole dei veicoli associate alle corse, le maggiori o minori percorrenze dovute e le variazioni di percorso, rispetto al PdE, per cause non imputabili all'Affidatario. La veridicità del rapporto è autocertificata dal Responsabile dell'esercizio, mediante firma in calce allo stesso. La violazione del suddetto comma comporta l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 41 e la posticipazione nei pagamenti.
- 19.6 Il Gestore rende disponibile, sino a cinque anni successivi alla liquidazione del saldo dell'anno di competenza, la documentazione di esercizio a cui si riferisce il rapporto e da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto stesso, per eventuali verifiche da parte della Provincia, compresi gli ordini di servizio ai dipendenti per l'effettuazione delle corse. La violazione del suddetto comma comporta l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 41.
- 19.7 I dati di cui al presente articolo dovranno essere forniti alla Provincia anche su supporto informatico digitale.

19.8 Il Gestore si impegna a promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio: a tal fine entro il I semestre dall'inizio del servizio il Gestore dovrà fornire all'Amministrazione il programma di tali iniziative definendo le modalità e i tempi di controllo;

19.9 Il Gestore è tenuto al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente per l'esercizio del trasporto pubblico locale, anche ai fini delle penali contrattuali di cui al successivo articolo 41.

19.10 Il Gestore garantisce il seguente livello minimo d'informazione alla clientela:

- esposizione, su tutte le vetture in esercizio, della sintesi della rispettiva Carta dei Servizi; su tutti i mezzi utilizzati per il servizio TPL deve essere altresì chiaramente visibile il numero dell'Impresa per le informazioni e per eventuali reclami;
- indicazioni audiovisive di linea e percorso su tutti gli autobus di nuova immatricolazione; eventuali deroghe, adeguatamente motivate da esigenze tecniche, devono essere autorizzate dalla Provincia;
- indicazione del numero di linea e di destinazione corsa (capolinea); su tutti gli autobus di nuova immatricolazione tale indicazione deve essere resa mediante display a LED da installare sulla parte anteriore di ciascun veicolo e in modo che possano essere facilmente visibili dagli utenti a terra; i mezzi in servizio devono altresì riportare informazioni sulle corse a tragitto limitato o deviato, sulle fermate temporaneamente non effettuabili; eventuali deroghe, adeguatamente motivate da esigenze tecniche, devono essere autorizzate dalla Provincia.

19.11 Il Gestore si impegna a garantire altresì:

- indicazione a bordo e a terra presso le fermate interessate dalle modifiche del PdE, comprese quelle dovute a interruzioni e modifiche per scioperi o conseguenti ad eventi straordinari ed imprevedibili, comprese le variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo. Le informazioni, non legate ad eventi straordinari ed imprevedibili, dovranno essere pubblicizzate all'utenza con un preavviso minimo di cinque giorni e comunque devono essere presenti il giorno dell'evento;

- un canale di comunicazione vocale (*call center* o centralino aziendale) per fornire informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti; i tempi di attesa per la risposta non possono essere superiori a tre minuti;
- un Sito Internet aziendale dell'Impresa in grado di interagire con l'utenza e gestire i flussi informativi quali percorsi, orari, tariffe, modifiche temporanee e definitive di percorsi ed orari di tutto il bacino di competenza, ricezione di segnalazioni da parte della clientela;
- una gratuita Applicazione per smartphone e tablet, tramite la quale sia possibile ottenere tutte le informazioni relative al servizio di trasporto pubblico locale; qualora tale Applicazione non venga già realizzata nell'appalto regionale di cui al precedente articolo 1, comma 2, lett. c)c, il Gestore si impegna a realizzarla a proprie spese entro sei mesi dal collaudo del sistema AVM regionale. L'Applicazione dovrà consentire di disporre indicativamente dei seguenti livelli informativi:
 - a) localizzazione dei punti di interesse e navigazione della mappa;
 - b) pagina di dettaglio fermate con orari tabellari e tempi di attesa; suggerimenti nella ricerca di fermate, indirizzi, luoghi e servizi;
 - c) calcola percorso; cerca linea; cerca fermate;
 - d) cerca luogo;
 - e) acquisto biglietti (se è scelto il metodo di acquisto tramite l'applicazione);
 - f) Info-traffico e ultime news in tempo reale con alert su eventuali perturbazioni del servizio;
 - g) schemi della rete;
 - h) info su biglietti, abbonamenti, parcheggi ecc.; multilingua;
 - i) il corretto funzionamento, ove presente, dell'impianto audiovisivo e dell'impianto audio interno ed esterno al mezzo di prossimità di fermata.

- copia del contratto collettivo integrativo aziendale eventualmente sottoscritto.

20.4 La Provincia può altresì richiedere al Gestore:

- dati e informazioni, entro i tempi prestabiliti, sull'attività aziendale, su supporto cartaceo o informatico, richiesti dalla Regione Liguria o da altri Enti;
- informazioni e dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale;
- dati rilevabili con il sistema di bigliettazione e monitoraggio della flotta, da fornire entro sette giorni dalla richiesta;
- ricavi del traffico incassati per tipologia di prodotto tariffario;
- costi aziendali relativi al presente Contratto, sulla base di parametri comunicati dal Gestore e verificabili da parte dell'Amministrazione, da esplicitarsi da parte del Gestore (annuale);
- bilancio d'esercizio del TPL;
- situazione dei mezzi utilizzati con riferimento ad eventuali modifiche delle informazioni fornite di cui al precedente articolo 15.

20.5 Ai fini del confronto con i dati in possesso dell'Amministrazione, possono essere richieste informazioni sui dati di scostamento rispetto al PdE, quali:

- composizione della flotta autobus;
- velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
- esibizione degli ordini di servizio interni per la gestione del servizio;
- informazione, su richiesta anche telefonica o per posta elettronica certificata della Provincia, dei numeri delle targhe e/o delle matricole degli autobus che hanno effettuato tutte le corse o determinate corse, a seconda della richiesta, nel periodo considerato. Le informazioni devono essere fornite al massimo entro 7 giorni, anche con procedura informatizzata;
- informazione preventiva sui numeri delle targhe degli autobus che, per qualunque motivo, hanno un fermo prolungato (prevedibilmente superiore a 15 giorni) o dismessi dal servizio.

20.6 Possono altresì essere richieste informazioni sui dati di scostamento rispetto al PdE, quali:

- km giorni feriali (escluso sabato) distinti in invernali ed estivi; km giorno sabato distinti in invernali ed estivi; km giorno festivo distinti in invernali ed estivi;
- frequenza media del singolo servizio;
- frequenza del servizio nel periodo di punta;
- fascia oraria del servizio nella giornata feriale (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo;
- fascia oraria del servizio nella giornata di sabato distinta in invernale ed estiva;
- fascia oraria del servizio nella giornata festiva distinta in invernale ed estiva; posti occupati/posti offerti nella giornata feriale;
- servizi soppressi/servizi offerti; puntualità in arrivo e partenza per bus;
- statistiche sul rispetto delle coincidenze: coincidenze fatte/coincidenze totali; n. rivendita di titoli di viaggio per singola località;
- n. fermate con orari esposti;
- orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno sabato distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinti in invernale ed estivo.

20.7 Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile dell'esercizio e che ne certifica la veridicità.

20.8 La Provincia non è tenuta a corrispondere dei corrispettivi di cui al successivo articolo 22, qualora non sia possibile determinare, basandosi sui dati certi della contabilità, ed a causa del mancato o erroneo inoltro dei dati di cui ai commi precedenti, l'importo dei costi imputabili all'attività di impresa del Gestore e le entrate corrispondenti nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico.

ARTICOLO 21 OBBLIGHI DEL GESTORE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

21.1 Il Gestore si impegna a consegnare alla Provincia, almeno 12 mesi prima della scadenza del presente Contratto:

- l'elenco del parco mezzi con l'indicazione di tutte le informazioni che saranno richieste dall'Ente affidante comprendenti almeno quelle di cui all'Allegato 5;
- l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali necessari all'erogazione del servizio con l'indicazione di tutte le informazioni che saranno richieste dall'Ente affidante comprendenti almeno quelle di cui all'Allegato 6;
- l'elenco degli altri beni immobili e mobili funzionali all'esercizio del servizio che il Gestore intende mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario, in relazione ai quali quest'ultimo ha diritto di prelazione con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento, del relativo valore e delle modalità di cessione;
- l'elenco del personale dipendente del Gestore preposto all'esercizio dei servizi del programma di esercizio vigente, con indicazione del numero di matricola aziendale, dell'anno di nascita, dell'anno di assunzione, della mansione, della qualifica, della tipologia di contratto e del costo aziendale.

21.2 L'elenco di ogni altra eventuale obbligazione connessa all'esercizio del Contratto e gravata da vincoli di legge che ne impongano il subentro al nuovo affidatario.

21.3 Ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dalla Provincia ai fini del regolare espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, anche derivante da successive modifiche della normativa applicabile alla fattispecie in oggetto.

21.4 In caso di mancata trasmissione della documentazione sopraelencata, la Provincia sospenderà l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 45 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato dalla Provincia a titolo di penale ai sensi del successivo articolo 41.

21.5 Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, tutti i veicoli che rispondano ai requisiti ambientali e di anzianità definiti dal futuro

Ente affidante dei servizi di TPL dell’Ambito savonese, saranno qualificati “beni indispensabili” e perciò dovranno essere venduti al nuovo gestore dei servizi. Il prezzo sarà calcolato con il metodo stabilito dalle norme/regolamenti statali e regionali in allora vigenti.

21.6 Il Gestore si impegna a rendere disponibili in regolare stato di manutenzione tutti i veicoli adibiti al servizio di TPL dell’Ambito savonese, oggetto di contribuzione pubblica e il cui contributo non sia stato ancora completamente ammortizzato secondo le tempistiche previste dalla normativa in vigore. Il Gestore si impegna altresì a prevedere nei contratti di fornitura, noleggio o leasing relativi ai veicoli, che il futuro gestore possa subentrare alle stesse condizioni concordate nei relativi contratti.

21.7 Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, tutti i beni che rispondano ai requisiti indispensabilità/essenzialità definiti dal futuro Ente affidante dei servizi di TPL dell’Ambito savonese, saranno qualificati “beni indispensabili/essenziali” e perciò dovranno essere resi disponibili al nuovo gestore dei servizi. La valorizzazione di tali beni sarà definita con il metodo stabilito dalle norme/regolamenti statali e regionali in allora vigenti.

21.8 Il Gestore si impegna a rendere disponibili in regolare stato di manutenzione tutti i beni adibiti al servizio di TPL dell’Ambito savonese, oggetto di contribuzione pubblica e il cui contributo non sia ancora completamente ammortizzato secondo le tempistiche previste dalla normativa in vigore. Il Gestore si impegna altresì a prevedere nei contratti di fornitura di tali beni che il futuro gestore possa subentrare alle stesse condizioni concordate nei relativi contratti.

SEZIONE 2 – CONTENUTI ECONOMICI

ARTICOLO 22 CORRISPETTIVI

22.1 La Provincia corrisponde al Gestore, quale controprestazione per l’erogazione dei servizi e l’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto, un corrispettivo annuale.

22.2 Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio e tutte le prestazioni del Gestore anche se non espressamente richiamate nel Contratto, comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi.

22.3 I corrispettivi unitari, calcolati separatamente per tipologia di servizio urbano ed extraurbano, arrotondati alla quarta cifra decimale, sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 22.3 (Corrispettivi totali e unitari per tipologia di servizi)		
TIPOLOGIE DI SERVIZIO	Percorrenze (bus*km)	Corrispettivo (€)
Servizi urbani	2.452.131	5.550.018
Servizi extraurbani	5.601.538	9.089.982
TOTALE	8.053.669	14.640.000

(1) il corrispettivo unitario è determinato come rapporto tra corrispettivo e percorrenze come sopra definiti.

22.4 I corrispettivi unitari della Tabella contenuta nell'articolo 22.3, si applicano alle percorrenze concordate ed effettivamente effettuate, per ciascuna tipologia di trasporto determinate come segue:

- percorrenze previste nel PdE per il periodo di riferimento;
- +/- eventuali percorrenze derivanti da intervenute modifiche delle condizioni contrattuali;
- + eventuali percorrenze per corse aggiuntive ritenute ammissibili dalla Provincia;
- - eventuali percorrenze non effettuate per qualsiasi motivo.

22.5 I corrispettivi unitari della Tabella contenuta nell'articolo 22.3 saranno utilizzati per la quantificazione del conguaglio annuale, come definito nel successivo articolo 23, comma 3 e potranno essere rimodulati in relazione alle variazioni incidenti sull'equilibrio economico finanziario del contratto.

22.6 In aggiunta al corrispettivo, saranno inoltre messe a disposizione del Gestore le risorse che dovessero risultare disponibili per il finanziamento di nuovi servizi, per

interventi di riqualificazione del parco rotabile, o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti nazionali e/o regionali.

22.7 In particolare, i contributi che la Regione trasferisce alla Provincia di Savona a titolo di finanziamento del CCNL di cui alle leggi nn. 47/2004, 58/2005 e 296/2006, come previsto nell'Accordo di Programma, saranno trasferiti al Gestore

22.8 Se nel corso del Contratto verranno concordate modalità alternative di erogazione dei servizi (es. servizi a chiamata), il corrispettivo di tali servizi sarà determinato come somma di una quota forfettaria, calcolata sulle percorrenze convenzionali preventivate, e di una quota variabile, calcolata sulle percorrenze effettivamente consuntivate. Il corrispettivo di tali servizi sarà pertanto determinato come segue:

- Quota forfettaria: è calcolata moltiplicando le percorrenze convenzionali preventivate per il 75% dei corrispettivi unitari di cui alla Tabella contenuta nell'art. 22, comma 3;
- Quota variabile: è determinata moltiplicando le percorrenze effettivamente rendicontate per il 25% dei corrispettivi unitari di cui alla Tabella contenuta nell'art. 22, comma 3.

22.9 Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico della Provincia oltre a quanto sopra specificato.

ARTICOLO 23 MODALITÀ DI PAGAMENTO

23.1 Il corrispettivo è erogato dalla Provincia, con modalità coerenti con quanto definito nell'art. 8, comma 5 dell'Accordo di Programma, ovvero con 6 rate bimestrali posticipate, liquidate entro sessanta giorni dalla acquisizione al protocollo generale di regolare fatturazione elettronica relativa ai singoli bimestri di servizio, previa verifica di regolarità contributiva, delle altre verifiche prescritte dalle norme vigenti e previa verifica degli adempimenti contrattuali.

23.2 Le prime 5 rate bimestrali rappresentano acconti, ciascuno pari al 16,67% del corrispettivo annuale. Ogni fattura di acconto, emessa dopo la fine del periodo cui essa è riferita, deve essere accompagnata dal rapporto bimestrale di servizio di cui al successivo articolo 19, comma 3 e 4.

23.3 La 6 rata bimestrale, rappresenta il conguaglio annuale ed è pari al 16,65% del corrispettivo contrattuale; tale percentuale corrisponde al valore massimo preventivato. La fattura di conguaglio, emessa dopo la fine del periodo cui essa è riferita, deve essere accompagnata dalla documentazione prevista ai fini del monitoraggio di cui agli articoli 30 e 31 e del Resoconto Annuale sui servizi di cui all'articolo 19, comma 1 e all'Allegato 9. L'importo della fattura di conguaglio annuale è calcolato moltiplicando le percorrenze autorizzate dalla Provincia ed effettivamente erogate nell'anno (al netto delle variazioni, tra servizio programmato e servizio consuntivato, contenute entro il margine di flessibilità del 2% di cui all'art. 11, comma 3), per i corrispettivi unitari di cui alla Tabella contenuta nell'articolo 22, comma 3, al netto delle eventuali riduzioni di corrispettivo previste dal Contratto, per mancato rispetto degli standard di qualità contrattuali o per altre inadempienze del Gestore.

23.4 Il Contratto è finanziato con risorse trasferite dalla Regione Liguria e dagli Enti Locali dell'Ambito savonese. Le modalità di liquidazione del corrispettivo potranno pertanto essere riviste da parte della Provincia in caso di modifiche nelle modalità di erogazione dei trasferimenti corrispondenti da parte della Regione.

23.5 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili al Gestore, sono riconosciuti gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002.

23.6 I pagamenti possono essere ritardati per un periodo pari a quello del ritardo nella ricezione della fattura e delle rispettive rendicontazioni.

23.7 Sui ritardi di pagamento non imputabili alla Provincia non maturano interessi a favore dell'Impresa.

ARTICOLO 24 ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

24.1 A partire dal tredicesimo mese di contratto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 48 comma 6 lettera b) del d.l. 50/2017 convertito con l. 96/2017 s.m.i., i corrispettivi di cui alla Tabella contenuta nell'articolo 22, comma 3, saranno adeguati annualmente con la seguente formula:

$$\text{Corr}_t = \text{Corr}_{t-1} * (1 + I_{t-1} - X_{t-1})$$

Dove:

$Corr_t$ = corrispettivo all'anno t

$Corr_{t-1}$ = corrispettivo all'anno t-1

I_{t-1} = tasso di inflazione registrato all'anno t-1, ovvero è il tasso ISTAT FOI (Variazione percentuale dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi), calcolato sui 12 mesi antecedenti alla data di aggiornamento

X_{t-1} = recupero di efficienza registrato nell'anno t-1; è sinteticamente espresso dalla riduzione del costo chilometrico sostenuto dal Gestore per l'erogazione del servizio, calcolato al netto delle variazioni inflative, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale dell'Ambito, come risultante nel Resoconto annuale dei servizi e nell'aggiornamento annuale del Piano Economico Finanziario.

Per l'anno 2, il valore di X_1 è imposto pari a 0,25%;

Dall'anno 3, il valore di X_{t-1} è definito come differenza percentuale tra costo chilometrico (Ckm) rendicontato nell'anno t-2 rispetto a quello rendicontato nell'anno t-1 sulla base della seguente formula:

$$X_{t-1} = (Ckm_{t-2} - Ckm_{t-1}) / Ckm_{t-2}$$

Ai fini della determinazione dell'aggiornamento inflativo, il valore di X_{t-1} è in ogni caso imposto dall'Ente Affidante almeno pari a 0,25%

Esempio numerico:

se $I_{t-1} = 1,8\%$ (ovvero 0,018) e $X_{t-1} = 0,1\%$, per l'applicazione della formula di adeguamento del corrispettivo, il valore di X_{t-1} sarà posto pari al minimo obbligatorio, ovvero 0,25% (0,025). Il corrispettivo all'anno t sarà pertanto pari a

$$Corr_t = Corr_{t-1} * (1 + 0,018 - 0,0025)$$

24.2 Infatti, nel corso della durata del contratto il Gestore deve perseguire l'efficienza della gestione, riducendo il costo chilometrico di produzione dei servizi, al netto delle variazioni inflative, in misura almeno pari al 0,25% ciascun anno. Come sopra specificato, il recupero di efficienza (almeno pari al 0,25%/anno) è sinteticamente espresso dalla riduzione del costo chilometrico sostenuto dal

Gestore per l'erogazione del servizio, complessivamente calcolato per i servizi urbani ed extraurbani sulla base del Resoconto annuale dei servizi e dell'aggiornamento annuale del Piano Economico Finanziario.

ARTICOLO 25 POLITICA TARIFFARIA

25.1 I servizi sono svolti applicando le tipologie tariffarie, le gratuità e le agevolazioni di cui all'Allegato 7.

25.2 Al Gestore spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. La Provincia individua le modalità e i termini di applicazione e revisione delle tariffe che il Gestore si impegna ad osservare nel corso del periodo di validità del Contratto.

25.3 Il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione e il funzionamento del sistema tariffario e si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali e le richieste degli Enti Locali competenti.

25.4 I ricavi tariffari concorrono all'equilibrio economico del Contratto; per tale motivo il Gestore si impegna a:

- adottare politiche di *marketing* per la promozione del TPL e lo sviluppo dei ricavi tariffari;
- pianificare e realizzare per tutta la durata del Contratto un adeguato piano per la prevenzione dell'evasione tariffaria comminando le eventuali sanzioni al momento della violazione.

25.5 Al fine di assicurare il più efficace contrasto dell'evasione tariffaria, il Gestore può affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti al proprio organico, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dal Gestore che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Gestore e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della l. 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere

l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

25.6 Ai sensi dell'art. 48, comma 13 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 s.m.i., le rilevazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulla fermata, possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine.

25.7 Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, il Gestore potrà adottare, in accordo con la Provincia e senza ulteriori oneri in capo a quest'ultima, ulteriori tipologie di titoli di viaggio, complementari rispetto a quelle di cui all'Allegato 7, con caratteristiche tali da favorire l'accesso ai servizi da parte di specifici segmenti di utenza.

25.8 Ai sensi dell'art. 48, comma 12-ter del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017 n. 96 s.m.i., quando una corsa subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi extraurbani, o a trenta minuti per i servizi in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze, i passeggeri hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del Gestore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato purché sia fornita dal passeggero idonea certificazione del disservizio subito (es. biglietto obliterato a bordo del veicolo o acquistato con modalità telematica per il servizio soppresso). Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del Gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.

ARTICOLO 26 ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE

26.1 Al fine di perseguire l'efficienza nella gestione dei servizi TPL affidati, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico dell'impresa affidatario e il contenimento dei costi per l'utenza, a decorrere dal secondo anno di erogazione del servizio, la Provincia procederà ad aggiornare i livelli tariffari adottando il metodo di *price cap*; il Gestore si impegna parallelamente ad adeguare il sistema tariffario alle modifiche attuate dalla Provincia.

26.2 Compatibilmente con quanto definito al precedente comma, a partire dal secondo anno di affidamento, i livelli tariffari saranno aggiornati annualmente, in coerenza con le prescrizioni della Misura 27 della Delibera ART 154/2019 s.m.i., utilizzando la seguente formula:

$$\text{per l'anno 2: } T_t = T_{t-1} * [1 + I_{t-1} + (Q_{t-1})/100]$$

$$\text{dall'anno 3: } T_t = T_{t-1} * [1 + I_{t-1} + (Q_{t-1} - Q_{t-2})/100]$$

Dove:

T_t = livelli tariffari all'anno t (con T_t non inferiore a T_{t-1})

I_{t-1} = tasso di inflazione registrato all'anno t-1, ovvero è il tasso ISTAT FOI (Variazione percentuale dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi), calcolato sui 12 mesi antecedenti alla data di aggiornamento

Q = indicatore di qualità effettiva del servizio di TPL erogato nell'Ambito savonese, calcolato come media ponderata del livello complessivo di rispetto degli indicatori di qualità erogata (peso 60%) e del miglioramento dell'indice complessivo di qualità percepita (peso 40%) come rilevati in ciascun anno in base al sistema di monitoraggio di cui agli articoli 32 e 33.

L'indice Q è pertanto calcolato in base alla seguente formula:

$$Q_t = 0,6 * QE_t + 0,4 * QP_t \text{ dove:}$$

$$QE_t = (P_{\max} - P_{\text{anno}}) / P_{\max} \text{ dove}$$

P_{\max} = Penale Massima applicabile nell'anno (pari al 10% del corrispettivo contrattuale dovuto annualmente);

P_{anno} = somma delle penali contrattuali comminate al Gestore nel corso dell'anno, in conseguenza del mancato raggiungimento degli standard contrattuali descritti nell'Allegato 2, degli indicatori di efficacia ed efficienza del Contratto indicati nell'Allegato 2Bis, o comunque per altre inadempienze del Gestore, come risultanti dalle comunicazioni della Provincia.

$$QP_t = I_{CS} / 100$$

Dove:

I_{CS} = è l'Indice complessivo di *Customer Satisfaction* espresso da un voto compreso tra zero (qualità percepita minima) e 10 (qualità percepita massima) riferito agli indicatori di efficienza ed efficacia di cui all'Allegato 2-bis; tale indice sarà calcolato annualmente con la rilevazione della qualità percepita dall'utenza (di cui al successivo articolo 32) e ove non possibile con l'attribuzione di un punteggio a seconda del raggiungimento o meno del target di miglioramento.

26.3 La base di calcolo cui riferire gli obiettivi minimi di miglioramento (Q) e l'Indice complessivo di *Customer Satisfaction* (I_{CS}) è il primo anno contrattuale; pertanto, per il primo anno solare successivo all'avvio del contratto, non potrà essere invocato dal Gestore l'aggiornamento delle tariffe.

ARTICOLO 27 SERVIZI COMMERCIALI

27.1 L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è curata dal Gestore, che la realizza nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- la dislocazione dei punti vendita (biglietterie, rivendite esterne o emittitrici automatiche) dovrà garantire idonea copertura del territorio provinciale in proporzione ai dati di afflusso al servizio, assicurando in ogni caso idonea reperibilità dei titoli di viaggio in ciascun Comune servito, almeno con modalità vendita on line;
- dovrà essere garantita la vendita di tutte le tipologie di titoli di viaggio anche utilizzando canali telematici e comunque garantendo un servizio di

biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato, in conformità a quanto previsto al comma 167 dell'Articolo 1 della l. 4 agosto 2017 n. 124;

- dovrà essere garantita la vendita dei titoli di viaggio a bordo con applicazione dell'eventuale sovrapprezzo indicato nell'Allegato 7.

ARTICOLO 28 VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

28.1 Il Gestore ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio, quali infrastrutture di rete, impianti e parco mezzi. Al Gestore, ove ne abbia disponibilità e fatti salvi i diritti di terzi, competono i ricavi che ne dovessero derivare.

28.2 Il Gestore determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto delle norme vigenti e in accordo con la Provincia e senza che ciò determini oneri aggiuntivi a carico della stessa o disagi per l'utenza.

28.3 Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale si intende qualunque iniziativa finalizzata a generare ritorni positivi per il Gestore, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico.

ARTICOLO 29 MATRICE DEI RISCHI E MISURE DI MITIGAZIONE

29.1 La Matrice dei rischi di cui all'Allegato 10 contiene l'allocazione dei rischi tra le Parti e le misure di mitigazione previste per attenuare l'impatto al verificarsi dell'evento cui è associato il rischio.

29.2 In ogni caso, alla Provincia competono esclusivamente i rischi relativi a:

- deficit programmatico, inteso come sottodimensionamento dell'offerta programmata dalla Provincia, in relazione alla domanda effettiva;
- variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili dalla Provincia e dal Gestore (e.g. carburante, energia, materie prime, materiali), nella misura del 50% e solo ove la variazione dei costi dovesse eccedere il 10% rispetto al valore previsto nel PEF, nel qual caso si procederà alla revisione del PEF;
- modifiche legislative (e.g. fiscali, ambientali, tariffarie) o regolatorie (e.g. condizioni minime di qualità) ove gli eventi di questa famiglia dovessero

determinare variazioni superiori al 10% nella marginalità prevista nel PEF, nel qual caso si procederà alla revisione del PEF;

- ritardo nel rilascio di autorizzazioni, certificazioni o altri atti amministrativi da parte di soggetti competenti, ove gli eventi di questa famiglia dovessero determinare variazioni superiori al 10% nella marginalità prevista nel PEF, nel qual caso si procederà alla revisione del PEF;
- contenzioso, in caso di impugnazione dei provvedimenti di affidamento *in house*, nella misura del 50%;
- mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della Provincia;
- mancato adeguamento dei corrispettivi per assenza di copertura con risorse pubbliche;
- alterazione non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio, ove gli eventi di questa famiglia dovessero determinare variazioni superiori al 10% nella marginalità prevista nel PEF, nel qual caso si procederà alla revisione del PEF;
- riduzioni delle produzioni chilometriche diverse da quelle qualificate sostenibili dal presente Contratto;
- modifiche stabilite dagli Enti ovvero da Regione o Stato degli obblighi relativi alle caratteristiche ambientali del parco veicoli.

29.3 Il rischio da domanda e tutti gli altri rischi competono esclusivamente al Gestore e il verificarsi dell'evento non darà luogo a revisione del PEF.

29.4 Annualmente o, al massimo, al termine di ogni periodo regolatorio triennale, la Provincia valuta di concerto con il Gestore, anche nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione di cui al successivo articolo 56, la congruità dei rischi allocati in capo alle Parti, nonché l'eventuale opportunità di provvedere a una revisione delle misure di mitigazione.

ARTICOLO 30 STANDARD MINIMI DI QUALITÀ

30.1 Gli standard minimi di qualità del servizio sono descritti nell'Allegato 2 dove sono altresì specificate le modalità di rilevazione delle *performance* e le penali da applicare in caso di mancato rispetto dei predetti standard.

30.2 il Gestore è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato 2.

30.3 La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità è effettuata, in mancanza del sistema regionale AVM, attraverso la rilevazione della soddisfazione dell'utenza e il sistema di monitoraggio di cui ai successivi articoli 32 e 33, una volta divenuto operativo.

30.4 Il Gestore, allo scopo di proseguire nel percorso di costante miglioramento dell'efficacia, qualità e sostenibilità del Servizio, si impegna a garantire processi gestionali coerenti con le finalità contrattuali e con i migliori standard di mercato, uniformandosi alle migliori pratiche. In particolare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Contratto, si impegna al completamento e/o al mantenimento delle certificazioni sottostanti di erogazione del Servizio affidato con il presente Contratto, ai sensi delle norme:

- UNI EN ISO 9001:2015 - certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale;
- UNI EN ISO 14001:2015 - certificazione del sistema di gestione ambientale;
- UNI ISO 45001:2018 - gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 31 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

31.1 Ai fini dell'aggiornamento dei livelli tariffari con il metodo del *price cap* secondo la formula riportata all'articolo 26, comma 3, nell'Allegato 2-*bis* sono stabiliti gli indicatori di efficacia ed efficienza del Contratto e i relativi punteggi attribuiti in termini di qualità erogata e percepita, in coerenza con quanto previsto nell'Annesso 7 alla Delibera ART n. 154/2019.

31.2 In relazione ai singoli indicatori di efficacia ed efficienza di qualità è stato fissato un target di miglioramento annuale, al raggiungimento del quale viene attribuito uno specifico punteggio in termini di qualità erogata.

31.3 Parimenti, ai medesimi indicatori viene attribuito un punteggio in termini di qualità percepita in base agli esiti della indagine annuale condotta dal Gestore per la rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*).

- 31.4 Entro il primo bimestre dell'esercizio successivo a quello oggetto di misurazione della *performance*, il Gestore deve trasmettere alla Provincia una relazione riepilogativa, sottoscritta dal Responsabile dell'esercizio, contenente una dettagliata descrizione della misurazione della *performance* con l'indicazione dei risultati ottenuti in relazione ai singoli obiettivi minimi di miglioramento stabiliti per gli indicatori di qualità e la sintesi degli esiti della *customer satisfaction*.
- 31.5 Qualora dall'esame della suddetta relazione dovessero emergere informazioni e dati in contrasto con quanto risultante dai rapporti di rendicontazione periodica dei servizi o comunque con risultanze a qualsiasi titolo in possesso della Provincia, la fattispecie sarà oggetto di specifica penale ai sensi del successivo articolo 41.
- 31.6 La suddetta relazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dell'aggiornamento delle tariffe qualora ne ricorrano i presupposti.
- 31.7 L'eventuale aggiornamento delle tariffe resta comunque subordinato alla approvazione da parte della Provincia.

ARTICOLO 32 RILEVAZIONE SODDISFAZIONE DELL'UTENZA - CUSTOMER SATISFACTION

- 32.1 Il Gestore ha l'obbligo di monitorare, perlomeno su base annuale e a proprie spese, la qualità attesa e percepita mediante somministrazione all'utenza di questionari, di tipo *customer satisfaction*, tesa a verificare, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito. I risultati di tale indagine dovranno essere trasmessi alla Provincia entro il primo bimestre dell'esercizio successivo.
- 32.2 La Provincia si riserva, comunque, di svolgere, sotto la propria diretta responsabilità e con oneri finanziati con le risorse destinate al trasporto pubblico locale, la rilevazione della soddisfazione dell'utenza, mediante la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella "Carta dei servizi" ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo

scopo, sia all'ente locale, sia al gestore del servizio, sia alle associazioni dei consumatori.

32.3 Il Gestore ha l'obbligo di consultare le associazioni dei consumatori in merito alla predisposizione, distribuzione e valutazione della rilevazione della soddisfazione dell'utenza e al monitoraggio della frequentazione dell'utenza stessa, alla valutazione periodica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato alle esigenze dell'utenza.

32.4 Il Gestore si obbliga a divulgare, con modalità analoghe a quelle utilizzate per la diffusione della Carta dei servizi, una sintesi dei principali risultati conseguiti in termini di qualità del Servizio, al fine di informare l'utenza. Il rendiconto dovrà indicare almeno gli standard di qualità, per fattore e dovrà indicare gli impegni assunti, i risultati conseguiti e gli impegni assunti per l'esercizio successivo a quello oggetto del rendiconto. Nel caso in cui uno standard non sia stato conseguito, il Gestore dovrà specificare le motivazioni che hanno portato all'insuccesso e le misure programmate per il conseguimento dello standard nell'esercizio successivo. Il rendiconto dovrà inoltre rendere noti i risultati sulla qualità percepita per ogni singolo fattore e sul complesso del servizio.

ARTICOLO 33 SISTEMA TECNOLOGICO DI MONITORAGGIO DELLE CORSE

33.1 Il sistema di monitoraggio delle corse è costituito dal sistema AVM di cui al precedente articolo 1, comma 2, lett. c) e pertanto diverrà operativo quando il sistema sarà attuato e implementato dalla Regione Liguria.

33.2 Qualora sia palese che il sistema regionale AVM non sarà realizzato per qualsiasi motivo, il Gestore dovrà provvedere ad attivare un sistema di monitoraggio basato sulla rilevazione in tempo reale del posizionamento georeferenziato di tutti gli autobus, con indicazione dell'orario di passaggio alle fermate di ciascun veicolo in servizio ed il riscontro del PdE effettuato rispetto a quello programmato.

33.3 Nel caso di cui al comma precedente, le Parti dovranno concordare, anche nell'ambito del Comitato Tecnico di gestione di cui al successivo articolo 56, le modalità per la realizzazione e il finanziamento del sistema AVM, anche mediante revisione del PEF ai sensi del successivo articolo 34.

33.4 Sono di seguito individuate le caratteristiche minime essenziali che il sistema deve garantire:

individuazione e posizionamento in tempo reale degli autobus impiegati nell'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale;

- registrazione su supporto informatico di ogni evento occorso all'autobus durante l'esercizio;
- la comunicazione tra autista e centrale;
- l'invio di informazioni all'utenza mediante Applicazione mobile dedicata e relativo portale Web;
- la certificabilità del flusso dati relativo alle percorrenze e alle rilevazioni dei ritardi contro manomissioni e variazioni;
- la certificabilità dei report prodotti o resi disponibili per la Provincia contro manomissioni e variazioni;
- predisposizione ad implementare la trasmissione di messaggi all'utenza attraverso paline elettroniche in previsione della loro installazione presso le fermate.

33.5 Il Gestore deve fornire alla Provincia il supporto software e hardware presso la sede che sarà indicata dall'Amministrazione, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione rispetto al corrispettivo contrattuale.

33.6 Il sistema tecnologico deve:

- consentire alla Provincia di verificare in tempo reale l'ubicazione di ciascuno degli autobus impiegati nel servizio e di scaricare i dati relativi al servizio svolto;
- garantire l'effettuazione di interrogazioni relative ad ogni elemento base delle informazioni memorizzate (ricerche per autobus, per autista, per linea, per fermata, per corsa, per orario, per periodicità) e, in particolare, permettere di effettuare analisi sui dati che il Gestore deve fornire nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 19;
- assicurare la ricezione di dati e report certificati e senza possibilità di manomissioni o modifiche dei dati; a tal proposito l'Impresa deve

certificare che i dati e il loro trasferimento dagli autobus al sistema di monitoraggio non subiscano manomissioni/modifiche o altri interventi.

33.7 Il sistema di monitoraggio deve essere almeno in grado di segnalare gli estremi identificativi delle corse:

- non effettuate e delle relative motivazioni;
- in ritardo o in anticipo, con indicazione dell'entità del ritardo, distinte per tipo di servizio, autolinea, identificativo della corsa, capolinea, fermata, data e orario.

33.8 Il sistema deve consentire inoltre di calcolare il totale delle percorrenze per singola linea.

ARTICOLO 34 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL PEF

34.1 Il Gestore si impegna ad eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi nella propria disponibilità e con gestione a proprio rischio.

34.2 L'equilibrio economico-finanziario all'avvio dell'affidamento è verificato prendendo come riferimento il PEFS allegato al Contratto (Allegato 8) e il Piano Industriale pluriennale predisposto dal Gestore (Allegato 8-bis) e successivamente gli aggiornamenti del PEF approvati dalla Provincia, che sostituiscono quello allegato al Contratto. Il Gestore è obbligato a predisporre un PEF aggiornato annualmente per ogni anno successivo al primo, in coerenza con le specifiche contenute nell'allegato 8-ter.

34.3 Il Gestore è obbligato a redigere il Conto Economico Regolatorio (CER) con il consuntivo dell'anno precedente, individuando tutti gli scostamenti significativi nei costi e nei ricavi di competenza dei servizi affidati e le relative cause e motivazioni in un'apposita relazione. CER e Relazione illustrativa saranno nominati aggiungendo l'estensione "anno" al nome del file (rispettivamente "Allegato8Bis_Relazione_20xx" e "Allegato8Bis_Add1_PEF_20xx") e saranno trasmessi alla Provincia entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio.

34.4 Il PEF aggiornato annualmente, il CER e la Relazione illustrativa dovranno essere asseverati da un *advisor* individuato e remunerato dalla Provincia per il primo

anno. A partire dal secondo anno l'*advisor* verrà remunerato dal Gestore e dall'Ente affidante in parti uguali.

34.5 Le Parti procedono, di norma entro il mese di luglio di ciascun anno, acquisito il consuntivo dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF vigente) con quelli consuntivi (del CER) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF vigente.

34.6 In tale sede sono valutati i fenomeni connessi alla matrice dei rischi (di cui all'Allegato 10), l'allocazione dei rischi tra le Parti e i livelli associati all'obbligo di revisione del PEF vigente.

34.7 A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:

- laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF vigente (Risultato netto), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno uno per cento (+1%) rispetto ai Ricavi operativi del PEF vigente, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
- laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia (+1%) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) (+5%), l'importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'Allegato 10, è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di piano con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;
- laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (+5%) dei ricavi operativi, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella

Matrice dei Rischi di cui all'Allegato 10, le Parti provvedono ad aggiornare il PEF vigente, secondo le specifiche contenute nell'Allegato 8ter, superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il e modifichi il PEF vigente sostituendo quindi l'allegato (Allegato 8) al presente Contratto.

34.8 Al termine di ogni periodo regolatorio, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del comma precedente, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo.

34.9 Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF, entro 60 giorni dalla trasmissione alla Provincia del CER dell'anno precedente. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, intervenendo prioritariamente sulla durata dell'affidamento, ovvero attraverso qualunque altra misura oggettivamente attuabile, eventualmente anche in aggiunta alla proroga del Contratto, tra le quali:

- fattori di produzione;
- corrispettivo;
- tariffe;
- programma di investimenti;
- livello dei servizi.

34.10 Ai sensi di quanto previsto nell'art. 3, comma 8 dell'Accordo di Programma di cui all'articolo 1, comma 2, i minori stanziamenti per il finanziamento dei servizi oggetto del contratto potranno essere compensati a garanzia dell'equilibrio economico del Contratto secondo le seguenti modalità:

- efficientamento dei costi di produzione;
- efficientamento del servizio, attraverso la rimodulazione/riduzione dello stesso;

- aumento degli introiti da tariffa, anche attraverso misure di recupero dell'evasione tariffaria la cui previsione va inserita tra gli impegni contrattuali;
- attuazione di politiche di *marketing*, finalizzate all'aumento dei ricavi complessivi per il TPL.

34.11 Le Parti convengono che gli eventi che determinano la revisione di cui ai commi precedenti sono determinate da eventi non imputabili al Gestore e con riferimento ai quali il medesimo Gestore non si è assunto il rischio secondo le disposizioni della presente Convenzione e la matrice dei rischi di cui all'Allegato 10.

34.12 La revisione è comunque esclusa nell'ipotesi di cui al precedente articolo 11, comma 3, qualora le modifiche alle condizioni di esercizio siano inferiori al 2% delle percorrenze programmate.

34.13 La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Gestore e delle condizioni di equilibrio economico finanziario quali desumibili dal PEFS allegato al presente Contratto.

34.14 Entro 30 giorni dall'invio alla Provincia del CER relativo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF vigente. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati e al netto di quanto previsto nel successivo comma.

34.15 Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno due per cento ($\pm 2,0\%$) del fatturato dell'intero periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.

ARTICOLO 35 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

35.1 Il Gestore si impegna a realizzare gli investimenti previsti nel Piano industriale (Allegato 8-*bis*) ove sono previsti per tutto il periodo di affidamento.

35.2 Il Gestore si attiva per individuare, utilizzare e valorizzare tutte le risorse pubbliche per il cofinanziamento degli investimenti.

35.3 Nel Resoconto annuale dei servizi (Allegato 9) di cui al precedente articolo 19, comma 1, il Gestore relaziona sullo stato di avanzamento del piano investimenti, sui motivi degli eventuali scostamenti e sulle eventuali modalità di rimodulazione degli stessi, fermo quanto previsto dall'articolo 56, comma 7.

SEZIONE 3 – CONTENUTI QUALITATIVI

ARTICOLO 36 POLITICA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

36.1 Il Gestore si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela - con particolare riferimento agli aspetti della regolarità del servizio, di accessibilità, comfort e sicurezza, di pulizia e decoro dei mezzi, di informazione alla clientela, di sostenibilità ambientale - e ad intraprendere azioni finalizzate a elevarne i livelli nel tempo.

36.2 Il Gestore si impegna ad emanare, a diffondere al pubblico e ad aggiornare annualmente la Carta della Qualità dei Servizi, predisposta in linea con quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 2, comma 461, lettera a) della Legge 244/2007, la Carta della Qualità dei Servizi, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, dovrà riportare gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni previste nel Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza. Gli impegni assunti dal Gestore nei confronti degli utenti nella Carta della Qualità dei Servizi non potranno in nessun caso essere inferiori rispetto a quelli previsti nel Contratto.

36.3 La Carta dovrà essere aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Qualità dei Servizi è a carico del Gestore, che vi provvede con apposite pubblicazioni informative, sul sito internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno. La Carta della Qualità dei Servizi sarà pubblicata anche sul sito della Provincia.

36.4 Al fine di garantire la qualità e l'adeguatezza del servizio, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza si impegnano a monitorare regolarmente:

- il rispetto degli standard qualitativi del servizio;
- il rispetto del programma di esercizio in termini di percorrenze, corse (affidabilità) e orari (puntualità), attraverso l'utilizzo di sistemi di georeferenziazione dei mezzi sulle linee (ove esistenti);
- la domanda soddisfatta (con almeno una rilevazione sulla totalità del servizio invernale ed estivo, in assenza di sistemi tecnologici di comprovata efficacia);
- la domanda potenziale (con almeno un'analisi e valutazione basata su indicatori quali-quantitativi delle esigenze di mobilità del territorio).

36.5 Il Gestore si impegna ad adottare modalità di informazione all'utenza sufficienti a garantire la capillare ed efficace diffusione di orari e caratteristiche dei servizi offerti, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate, agli orari, alle coincidenze con altre modalità di trasporto, nonché all'ubicazione delle rivendite, come specificato nell'Allegato 2.

ARTICOLO 37 POLITICA DEL TRASPORTO

37.1 Le Parti si impegnano per quanto di competenza:

- ad incentivare i progetti di miglioramento delle infrastrutture stradali, al fine di incrementare la velocità commerciale e l'attrattività del servizio;
- a sostenere l'integrazione modale e tariffaria, promuovendo i progetti infrastrutturali atti ad agevolare l'interscambio e garantendo la diffusione delle informazioni sul funzionamento della tariffazione integrata;

- a migliorare le condizioni di accessibilità al servizio, garantendo la presenza e il funzionamento dei dispositivi per la clientela diversamente abile;
- a prevedere nei propri piani formativi specifiche azioni di intervento a favore di un miglioramento della qualità del trasporto pubblico.

ARTICOLO 38 INFORMAZIONI ALL'UTENZA

38.1 Il Gestore è tenuto a garantire un livello elevato di informazione alla clientela nel rispetto degli standard di cui all'Allegato 2. In particolare, il Gestore è tenuto a garantire il rispetto dei seguenti standard minimi:

38.2 In tutte le fermate, la presenza di idonei espositori contenenti le seguenti informazioni minime:

Denominazione e codice della fermata;

- Indicazione delle linee che transitano dalla fermata e loro percorsi (con indicazione delle principali località servite), conformemente a quanto programmato nel vigente Programma di esercizio;
- Orari programmati di passaggio alla fermata conformi a quanto riportato nel Programma di esercizio;
- Indicazioni del sito internet dedicato al servizio di TPL dell'Ambito savonese e indicazioni precise delle diverse modalità telematiche utilizzabili dal cliente per acquistare il titolo di viaggio;
- Nelle fermate principali ovvero almeno presso i nodi di interscambio, le autostazioni e i capolinea, la presenza di idonei espositori contenenti la mappa della rete di TPL dell'Ambito savonese (la rappresentazione è modulata in relazione alle diverse esigenze della clientela ma, in ogni caso, deve consentire al cliente di individuare in modo agevole le informazioni essenziali di viaggio);
- garantire la presenza di fermate attrezzate con panchine e pensiline in relazione alle diverse esigenze della clientela e alla frequentazione delle fermate stesse; con riferimento al presente elemento, il Gestore si impegna a segnalare agli Enti Locali proprietari degli impianti di fermata, le esigenze peculiari progressivamente rilevate;

- sviluppare la presenza, presso le fermate principali, di paline elettroniche per fornire informazioni sul servizio in tempo reale; con riferimento al presente elemento, il Gestore si impegna a segnalare agli Enti Locali proprietari degli impianti di fermata, le esigenze peculiari progressivamente rilevate;
- garantire la presenza, ove necessario, di fermate dotate di sistemi di videosorveglianza;
- garantire che su ogni veicolo utilizzato per i servizi di TPL dell'Ambito savonese sia sempre ben visibile dall'esterno l'indicazione della destinazione della corsa;
- garantire che siano sempre disponibili su strumenti telematici (portale web, smartphone) le informazioni utili alla clientela tra cui, almeno,
- il grafo della rete consultabile sia in forma statica sia dinamica (*travel planner*, ove implementato il sistema AVM);
- gli orari aggiornati delle corse;
- il sistema tariffario e le modalità di acquisto telematico dei titoli di viaggio.
- garantire il costante aggiornamento delle informazioni fornite a bordo e a terra e garantire una adeguata manutenzione degli impianti informativi al fine che sia sempre possibile fruire degli impianti stessi e disporre dei livelli informativi minimi suddetti.
- Il Gestore si impegna a sviluppare e a mantenere i servizi integrati di facilitazione dei rapporti con gli utenti, finalizzati alla fornitura di informazioni sul servizio e alla raccolta di reclami o proposte; in particolare si impegna ad attivare e mantenere per tutta la durata dell'affidamento
- un centralino aziendale;
- un sito web unico a livello di Ambito savonese;
- un sistema di informazione via web e in tempo reale sull'andamento della circolazione dei mezzi oggetto del Contratto (Travel Planner dinamico) dopo il collaudo del sistema AVM;

- un'APP in grado di fornire agli utenti informazioni sul servizio in tempo reale (ove implementato il sistema AVM Regionale).

38.3 Il Gestore si impegna a fornire informazioni ai passeggeri sia prima del viaggio, che durante il viaggio. In particolare:

- al verificarsi di variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo ad ogni cambio orario e, comunque, in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi; in questi casi dovrà essere garantita l'informazione all'utenza almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo orario o della variazione al servizio;
- in caso di turbative impreviste al servizio dovrà essere fornita tempestiva informazione all'utenza sull'entità del disservizio e sulle alternative di percorso o di orario.

38.4 Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio, ogni dato richiesto relativo alla qualità dell'informazione all'utenza.

ARTICOLO 39 CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI

39.1 Il Gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettera b) della Legge 244/2007, si impegna a collaborare con la Provincia nelle fasi di consultazione delle associazioni dei consumatori.

39.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettere c) e d) della Legge 244/2007, la Provincia e il Gestore verificano, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza alle esigenze dell'utenza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel Contratto. Le rappresentanze degli utenti sono altresì coinvolte attivamente nell'attività di monitoraggio del Contratto.

39.3 La Provincia convoca, almeno una volta all'anno, una sessione di verifica del funzionamento dei servizi erogati, cui partecipano anche il Gestore e le associazioni dei consumatori. In tale sede si prenderanno in esame i reclami, nonché le osservazioni pervenute e si analizzeranno i risultati forniti dal sistema di monitoraggio.

39.4 Ai sensi dell'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, potranno essere finanziate a discrezione della Provincia, con un prelievo a carico del Gestore fino ad un massimo di 10.000,00 euro per l'intera durata del contratto. In tal caso la Provincia provvede a rendicontare le spese sostenute per le attività di monitoraggio e consultazione svolte nell'anno.

ARTICOLO 40 DIRITTI MINIMI DEGLI UTENTI

40.1 Il Gestore applica condizioni contrattuali e tariffe dei servizi non discriminatorie, né in forma diretta né in forma indiretta, in base alla cittadinanza dei passeggeri o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore dei biglietti.

40.2 Salvo ragioni di sicurezza (così come espressamente previsto dall'art. 10 comma 1 Regolamento UE 181/2011) e nel caso in cui la configurazione del veicolo o delle infrastrutture lo rendano fisicamente impossibile, il Gestore non può rifiutare il trasporto di passeggeri disabili e a mobilità ridotta. Tale trasporto è garantito senza costi aggiuntivi.

40.3 Il Gestore fornisce informazioni adeguate ai passeggeri per tutta la durata del viaggio. Ove possibile, le informazioni sono fornite, su richiesta, in formato accessibile, con particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili e a mobilità ridotta. I passeggeri hanno inoltre diritto a disporre di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti previsti dal Regolamento, sia presso le rivendite Aziendali che su internet.

40.4 A tal fine si precisa che l'organismo nazionale responsabile del controllo sull'applicazione del Regolamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) (D.Lgs. 169 del 2014) con sede in Via Nizza 230, 10126 Torino Tel. 011 1912550 pec@pec.autorita-trasporti.it.

40.5 Il Gestore garantisce la formazione e l'istruzione del proprio personale a diretto contatto con i viaggiatori, conducenti compresi, in materia di sensibilizzazione alla disabilità. Il viaggiatore può presentare reclami e segnalazioni in forma scritta, anche tramite posta elettronica o fax, eventualmente utilizzando i modelli predisposti dal Gestore.

40.6 I reclami vanno presentati entro 1 mese dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Il Gestore, entro 30 giorni dal

ricevimento del reclamo, notifica al passeggero se il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. In ogni caso, il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo.

ARTICOLO 41 SISTEMA DELLE PENALI

41.1 L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualità comporta l'applicazione delle penali previste nell'Allegato 2.

41.2 La mancata o incompleta trasmissione, da parte del Gestore, del PdE di cui al precedente articolo 9, comma 6, comporta la sospensione dell'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione.

41.3 La variazione del percorso nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico effettuati su strada senza l'autorizzazione della Provincia di cui al precedente articolo 10, comma 5, salvo i casi di cui al precedente articolo 12, comma 2, comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo del 5 % del corrispettivo contrattuale annuo.

41.4 La mancata o incompleta fornitura, da parte del Gestore, dei dati necessari al monitoraggio economico-gestionale e dei dati relativi alla qualità e alla quantità del servizio erogato di cui ai precedenti articoli 17 e 18, comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità del rilievo, fino ad un massimo dello 0,5% del corrispettivo contrattuale annuo per ogni mese di ritardo rispetto alle scadenze previste.

41.5 Qualora nell'ultimo anno di affidamento il valore cumulato degli investimenti effettuati risulti inferiore al 10% del corrispettivo contrattuale cumulato, sarà applicata una penale pari al valore integrale degli investimenti non effettuati.

41.6 In caso di grave discordanza tra quanto dichiarato dal Gestore nel Rapporto annuale e quanto accertato dalla Provincia si applica una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo dello 5 % del corrispettivo contrattuale annuo.

41.7 La violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 19, comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo dello 2% del corrispettivo contrattuale annuo.

- 41.8 L'inadempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 19, comma 11, comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità del rilievo, fino ad un massimo dello 0,5% del corrispettivo contrattuale annuo per ogni mese di ritardo.
- 41.9 Qualora dall'esame della relazione di cui al precedente articolo 31, comma 4, dovessero emergere informazioni e dati in contrasto con i rapporti di rendicontazione periodica dei servizi o comunque con risultanze a qualsiasi titolo in possesso della Provincia, si applica una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo dello 2% del corrispettivo contrattuale annuo.
- 41.10 La mancata, incompleta o ritardata fornitura, da parte del Gestore, dei dati previsti dai precedenti articoli 30 e 31 nell'ambito del Resoconto annuale comporta l'applicazione di una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- 41.11 La Provincia, per tutte le fattispecie di cui al presente articolo, qualora accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel Contratto, provvederà a diffidare il Gestore mediante forma di comunicazione idonea contenente:
- la descrizione degli inadempimenti contestati;
 - la quantificazione della penale ai sensi di quanto previsto nel presente articolo e nell'Allegato 2;
 - l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento.
- 41.12 Decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, fermo restando l'obbligo del Gestore di ottemperare a quanto indicato nel provvedimento di diffida e salva l'applicazione delle penali quantificate nel provvedimento, la Provincia provvederà, a seconda dei casi, a dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del Contratto, alla sospensione del pagamento del corrispettivo, salvo quanto previsto dall'articolo 45.
- 41.13 Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato 2 sono quantificate mensilmente e conguagliate annualmente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23.

41.14 In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'irrogazione delle penalità non potrà superare il 2% del corrispettivo contrattuale annuale. Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni potranno determinare per il Gestore un incremento di corrispettivo.

SEZIONE 4 – CLAUSOLE GENERALI

ARTICOLO 42 SUBAFFIDAMENTO

42.1 Il subaffidamento è ammesso nei casi e con i limiti di legge e deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia che rimane comunque estranea al rapporto tra il Gestore e le Imprese subaffidatarie.

42.2 Il Gestore è tenuto a rendere note formalmente alle Imprese subaffidatarie tutte le condizioni e le specifiche contenute nel Contratto e gli obblighi previsti nei confronti della Provincia e degli utenti. L'accettazione formale del pieno rispetto delle specifiche del Contratto da parte delle Imprese subaffidatarie deve essere trasmessa alla Provincia ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subaffidamento.

42.3 Il Gestore, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2, dovrà dimostrare, nelle forme di legge, la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità professionale ed economica del soggetto sub-affidatario di assolvere alle prestazioni affidategli nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente. Il Gestore dovrà comunicare alla Provincia, con la richiesta di autorizzazione del subaffidamento, nonché mantenere aggiornati nell'ambito del sistema di monitoraggio, il dettaglio dei mezzi nella disponibilità del sub-affidatario di cui è previsto l'impiego in servizio, accompagnati dalle carte di circolazione, la quota effettiva e il dettaglio del programma di esercizio sub affidato.

42.4 Il Gestore conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti della Provincia, sia nei confronti dell'utenza. Esso si impegna, in particolare, a garantire il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, nonché ad assicurare il rispetto delle tariffe e di tutti gli obblighi previsti nel presente

Contratto. In ogni caso il subaffidamento deve garantire condizioni per l'utenza almeno corrispondenti a quelle previste dal Contratto.

42.5 Le riduzioni di corrispettivo previste dal Contratto conseguenti al mancato rispetto degli standard di qualità contrattuali sono applicate anche per inadempienze commesse dalle Imprese subaffidatarie.

42.6 Le Imprese subaffidatarie hanno l'obbligo di applicare per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

42.7 Il Gestore è responsabile in solido con le Imprese subaffidatarie in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e/o mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, cui sono tenute le Imprese subaffidatarie.

42.8 Il subaffidamento decade in tutti i casi di cessazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto, senza alcun obbligo di indennizzo da parte della Provincia.

42.9 La Provincia ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l'efficacia delle metodologie di controllo dei servizi subaffidati e delle relative modalità di effettuazione.

ARTICOLO 43 TRASPARENZA E PIANO DI ACCESSO AL DATO

43.1 Gli standard di qualità del servizio, riepilogati nell'Allegato 2, sono relativi ai seguenti elementi: Regolarità del servizio; Accessibilità, comfort e sicurezza; Pulizia e decoro dei mezzi; Informazione alla clientela; Sostenibilità ambientale. I dati necessari alla definizione degli indicatori e dei livelli minimi, prodotti direttamente o indirettamente dal Gestore, rientrano nella titolarità dell'Ente Affidante Provincia di Savona, quale soggetto competente alla programmazione dei servizi. Per ciascun elemento, nell'Allegato 2, sono definiti: fattore di qualità monitorato, indice di riferimento, standard minimo, sanzione prevista nel caso di mancato rispetto dello standard, modalità di rilevazione del dato e modalità di accessibilità del dato.

43.2 I dati di cui al comma 1, ove possibile, sono resi accessibili e riutilizzabili in forma elementare e/o aggregata, allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi di mobilità e forme diffuse di controllo delle modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, dell'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche a compensazione degli obblighi di servizio e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

43.3 Sono resi inoltre disponibili mediante pubblicazione sul sito internet del Gestore e/o della Provincia di Savona gli ulteriori dati e risultati di gestione comprensivi degli elementi specificati nella Definizione "w" della delibera ART n. 154/2019:

- Insieme dei dati elementari nella disponibilità della Provincia di Savona, in qualità di Ente Affidante;
- Modalità di rilevazione del dato (automatica / manuale, real-time / a consuntivo) con le modalità previste nell'Allegato 2;
- Modalità di accesso al dato da parte di terzi, con le modalità previste nell'Allegato 2;
- Fornitore del dato, con le modalità previste nell'Allegato 2.

ARTICOLO 44 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL GESTORE

44.1 È fatto obbligo al Gestore di stipulare e mantenere per tutta la durata del Contratto tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, con i massimali di seguito specificati.

44.2 Per la responsabilità civile auto (RCA), da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastofale non inferiore a € 30.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà.

44.3 Per la responsabilità civile verso terzi (RCT), diversa da quella di cui al precedente comma, derivanti da fatti, anche accessori, e circostanze comunque connessi all'erogazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale non inferiore € 2.600.000,00 per sinistro.

44.4 Per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell'Impresa, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.

44.5 La polizza di cui al comma 3 è stipulata con specifico riferimento al servizio oggetto del presente affidamento e contiene espressamente le seguenti clausole particolari:

- l'obbligo della compagnia di dare avviso alla Provincia dell'eventuale mancato pagamento da parte del Gestore dei premi successivi al primo, mantenendo valida la copertura assicurativa per i successivi 45 giorni, durante i quali la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio trattenendolo sul corrispettivo dovuto;
- l'obbligo della compagnia di dare comunicazione alla Provincia dell'eventuale recesso con preavviso non inferiore a 45 giorni;
- il riconoscimento in capo alla Provincia della qualità di terzo.

44.6 Il Gestore ha l'obbligo di trasmettere alla Provincia copia degli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti prima dell'avvio del servizio; la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, incluso quello degli eventuali subappaltatori, dovrà essere inoltrata alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto. Il mancato adempimento può comportare l'applicazione di quanto disposto dal successivo articolo 46.

44.7 Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando la Provincia esonerata da ogni responsabilità a riguardo.

ARTICOLO 45 RISOLUZIONE E REVOCA

45.1 La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata i seguenti casi:

- qualora il Gestore perda comunque i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

- inadempimento alle disposizioni della Provincia riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, previa formale messa in mora;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- in caso di mancata esecuzione del Servizio TPL da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste dal precedente articolo 12;
- sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte del Gestore senza giustificato motivo;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del Servizio;
- mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione del Servizio;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali o mancato versamento dei contributi di legge da parte dell'Impresa o dell'eventuale subappaltatore;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Provincia;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o della A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008;
- qualora il Gestore sia sottoposto a liquidazione giudiziale, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione che ne imponga per legge la cessazione delle attività;
- la violazione degli obblighi assicurativi previsti dall'articolo 44;
- la violazione da parte del Gestore del codice di comportamento di cui all'articolo 52;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente.

45.2 Nel caso in cui la somma complessiva delle penali superi il 10% del corrispettivo, la Provincia può far valere la risoluzione contrattuale, senza alcun indennizzo a favore del Gestore.

45.3 L'impossibilità di effettuazione del servizio per causa di forza maggiore, quali interruzioni stradali, sciopero (sia nazionale che locale o aziendale), gravi eventi meteorologici o lavori pubblici, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del contratto, sempre che il Gestore si attivi, in caso di scioperi attuati in violazione della legge del 12 giugno 1990 n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

45.4 In caso di risoluzione del Contratto, nelle fattispecie indicate al comma 1, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Gestore. In tali casi il Gestore è tenuto a risarcire la Provincia in relazione ai maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo Gestore.

45.5 La Provincia si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per qualunque motivo non rese dal Gestore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e dell'eventuale maggior danno.

45.6 La Provincia revoca l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
- qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto sia stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
- qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
- in tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente.

45.7 In caso di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art 21-*quinques*, comma 1, Legge n. 241/90, si procederà alla liquidazione dell'indennizzo con le modalità di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo.

ARTICOLO 46 RECESSO CONTRATTUALE

46.1 La Provincia potrà recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso non inferiore a quattro mesi per motivi di pubblico interesse o, senza il suddetto preavviso, per l'applicazione di disposizioni normative che impongano la cessazione immediata del servizio. In tale ultimo caso, la cessazione degli effetti del contratto avrà effetto immediato dalla ricezione della relativa raccomandata o dalla data in essa indicata.

46.2 In caso di recesso, in deroga al disposto dell'art. 1671 del codice civile, la Provincia è tenuta a remunerare unicamente le prestazioni regolarmente rese dal Gestore sino alla data di efficacia del recesso.

ARTICOLO 47 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

47.1 Se il Contratto è dichiarato inefficace in seguito di annullamento dei provvedimenti di affidamento del servizio, trovano applicazione gli artt. 121 e 122 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

47.2 Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili, gli artt. 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010.

ARTICOLO 48 COMUNICAZIONI

48.1 Il Gestore dichiara agli effetti del presente Contratto il proprio domicilio fiscale presso Savona (SV), Via Valletta San Cristoforo 3R.

48.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere trasmesse via PEC presso i rispettivi indirizzi di seguito indicati:

- per la Provincia: protocollo@pec.provincia.savona.it
- per il Gestore: tplinea@legalmail.it

48.3 Eventuali diverse indicazioni circa l'indirizzo cui trasmettere tutte le comunicazioni tra le Parti successive alla stipulazione del Contratto verranno accolte senza necessità di alcuna formalità, su specifica richiesta scritta dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati.

ARTICOLO 49 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

49.1 La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti delle di società in house. Tuttavia, il Gestore, su richiesta della Provincia, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi come previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, della l. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del d.l. 12.11.2010 n. 187 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

49.2 A tal fine il Gestore dovrà:

- utilizzare per tutta la durata dell'affidamento in oggetto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto garantendone la registrazione sui conti correnti dedicati, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;

- comunicare alla Provincia di Savona, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, o ove esistenti, dalla loro prima utilizzazione finanziaria, gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e tutte le modifiche successive relative ai suddetti dati.

49.3 Gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati al precedente punto dovranno essere riportati anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori che prestino lavori, servizi, forniture a qualsiasi titolo inerenti all'esecuzione del presente contratto. A tal fine è fatto obbligo al Gestore, al subappaltatore che ha notizia di transazioni eseguite senza avvalersi di mezzi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni di procedere all'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Provincia di Savona e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

49.4 La disciplina sulla verifica delle inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti delle società a capitale interamente pubblico. Tuttavia, la Provincia, si riserva di effettuare la verifica prima di effettuare il pagamento del corrispettivo previsto dal presente Contratto.

49.5 La disciplina relativa al C.I.G. (Codice Identificativo Gara) non trova applicazione per il presente Contratto in quanto trattasi di affidamento in house nei confronti di società a capitale interamente pubblico. Per le medesime ragioni, il Gestore non è tenuto a produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); la Provincia si riserva di verificare in corso di contratto il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

ARTICOLO 50 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

50.1 In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs.10 agosto 2018, n. 101 di attuazione, la Provincia di Savona dichiara che potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

50.2 Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

50.3 In qualsiasi momento il Gestore ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

50.4 Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, nella persona del Presidente Avv. Pierangelo Olivieri, P.E.C.: protocollo@pec.provincia.savona.it; il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Ing. Vincenzo Gareri.

ARTICOLO 51 RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

51.1 Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 il Gestore è nominato Responsabile esterno al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 52 CODICE DI COMPORTAMENTO

52.1 Il Gestore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti il “Codice di Comportamento” dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., il quale, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso Gestore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

52.2 In caso di violazione accertata di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice, la Provincia ha diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 53 ALTRE DISPOSIZIONI

53.1 Al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore deve presentare la seguente documentazione:

- dichiarazione, resa ai sensi di legge dal Legale Rappresentante, che la Società è in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68;

53.2 Il Gestore, si impegna a trasmettere nel più breve tempo possibile, decorrente dalla stipula del presente Contratto, copia degli attestati delle polizze assicurative di cui all'articolo 44.

ARTICOLO 54 DISPOSIZIONI FINALI

54.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si intendono richiamate ed applicabili tutte le disposizioni di legge che regolano la materia dei trasporti pubblici locali, le norme e disposizioni di interesse del codice civile, le norme del Codice della Strada, le norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

54.2 Il Gestore è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

54.3 Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

54.4 Per quanto non previsto nel presente Contratto di servizio e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del codice civile e alla legislazione vigente in materia di contratti di appalto.

ARTICOLO 55 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

55.1 Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto saranno di competenza e onere esclusivo del Gestore, senza diritto di rivalsa.

55.2 In caso di anticipazione da parte della Provincia, il Gestore sarà tenuto al rimborso immediato delle medesime, nel termine di cinque giorni dalla richiesta di rimborso documentata della stessa Provincia.

55.3 Sono altresì a carico del Gestore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi.

55.4 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 2 e 3, le maggiori somme sono comunque a carico del Gestore.

55.5 A carico del Gestore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui servizi e sulle forniture oggetto del Contratto.

55.6 Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

55.7 La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

ARTICOLO 56 COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL CONTRATTO

56.1 Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto" (di seguito denominato per brevità "Comitato"), composto da:

- tre rappresentanti della Provincia, tra i quali il Presidente;
- tre rappresentanti del Gestore;

56.2 Sono componenti di diritto il Dirigente del competente Settore della Provincia ed il Responsabile dell'esercizio per il Gestore.

56.3 Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al presente Contratto. Il Comitato può, altresì, proporre alle Parti l'introduzione di modalità di semplificazione della gestione contrattuale.

56.4 L'inosservanza delle Parti delle deliberazioni del Comitato rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 1375 codice civile.

56.5 Il Comitato si intende validamente costituito con l'intervento diretto di tutti i suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; alle sedute può partecipare un segretario, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale.

56.6 Il Comitato si riunisce ordinariamente entro il mese successivo di ogni trimestre, a seguito di formale convocazione effettuata dalla segreteria. È facoltà di ciascuna delle Parti richiedere la convocazione straordinaria del Comitato. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.

56.7 Il Comitato è convocato in ogni caso dal Presidente nei seguenti casi:

- risulti palese che sistema AVM di cui al precedente articolo 1, comma 2, lett. c) non verrà realizzato e finanziato dalla Regione Liguria, ai fini dell'assunzione delle misure di cui al precedente articolo 33, comma 3;
- non sia raggiunto l'obiettivo annuale di riduzione del costo chilometrico di produzione dei servizi, al netto delle variazioni inflative, in misura almeno pari al 0,25%, al fine di valutare le ragioni del mancato raggiungimento;
- vi siano scostamenti o ritardi nella realizzazione degli investimenti previsti nel Piano industriale (Allegato 8-bis) al fine di valutare le misure che il Gestore intende attuare per porvi rimedio;
- - il QE_t , computato nel corso dell'anno di esercizio, risulti aver raggiunto il valore di 0,95, al fine di valutare l'impegno del Gestore a non incorrere in nuove penali.

56.8 In occasione di ogni riunione del Comitato e al termine dei lavori deve essere redatto un verbale di sintesi della documentazione analizzata, dell'attività svolta e delle decisioni concordate; nel verbale devono essere indicati:

- luogo, ora di inizio e termine;
- ordine del giorno della seduta;
- nominativo degli intervenuti;
- estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dal rappresentante designato;
- resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuale annotazione delle osservazioni delle Parti.

56.9 Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta. In tale ambito, le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti;

a ciascun rappresentante è riconosciuto uguale potere di voto; in mancanza di accordo tra i componenti del Comitato, la questione è devoluta all'esame delle Parti; ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno, anche con l'assistenza del Comitato, per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

56.10 Su accordo delle parti, il Comitato può formulare una proposta motivata, anche vincolante, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 205 e 206 del Codice dei Contratti Pubblici.

56.11 Il Comitato può avvalersi di esperti nominati di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 57 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

57.1 Ove la vertenza tra le Parti non trovi composizione ai sensi dell'articolo che precede, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Savona ed è esclusa la competenza arbitrale.

57.2 Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle Parti è comunque tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto.

ARTICOLO 58 ALLEGATI

58.1 Costituiscono parte integrante del Contratto gli allegati, che i contraenti dichiarano di conoscere ed integralmente accettare. Tali allegati sono illustrativi dell'esercizio in essere o in procinto di essere e sono pertanto suscettibili di aggiornamenti. Essi costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, pur non essendo materialmente acclusi al Contratto stesso in quanto le parti dichiarano di ben conoscerli per averne preso visione ed averli sottoscritti per accettazione in ogni loro pagina.

58.2 Gli allegati sono di seguito elencati:

- Allegato 1 – Programma di esercizio
- Allegato 2 - Qualità dei servizi

- Allegato 2-bis – Obiettivi di efficienza ed efficacia
- Allegato 3 – Servizi garantiti in caso di sciopero
- Allegato 4 – Personale addetto al servizio
- Allegato 5 – Materiale rotabile
- Allegato 6 – Dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio
- Allegato 7 – Obblighi tariffari e collegati
- Allegato 8 – PEF
- Allegato 8-*bis* – Piano Industriale
- Allegato 8-*ter* – Modalità di revisione del PEF
- Allegato 9 - Resoconto annuale sui servizi
- Allegato 10 – Matrice dei rischi

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Savona, lì 21/03/2023

per la Provincia di Savona

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

Firmato digitalmente

per il Gestore

Prof.ssa Simona Sacone

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile la Prof.ssa Simona Sacone, Presidente di TPL Linea S.r.l. dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 41 "sistema delle penali", 20 "Obblighi di Informazioni all'amministrazione", 21 "Obblighi del gestore alla scadenza del contratto", 23 "Modalità di pagamento", 45 "Risoluzione e revoca", 57 "Controversie e foro competente", 44 "Obblighi assicurativi".

TPL LINEA S.R.L.

Prof.ssa Simona Sacone

L'anno duemilaventitre il giorno 21 del mese marzo, innanzi a me, Avvocato Giulia Colangelo, Segretario Generale della Provincia di Savona, ivi domiciliato per la carica, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. c - T.U. del 18.8.2000, n. 267 – certifico, senza l'assistenza dei testimoni per espressa concorde rinuncia fattavi dalle parti, col mio consenso, l'identità del Dott. Ing. Vincenzo Gareri nato a Como il 23 novembre 1956 codice fiscale GRRVCN56S23C933W, e della Prof.ssa Simona Sacone nata a Loano il 14/04/1968 codice fiscale SCNSMN68D54E632Y della cui identità personale di detti componenti io Segretario Generale sono certo, hanno apposto la loro firma in mia presenza sul contratto e gli allegati.

Attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Savona, 21 marzo 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia Colangelo